Procura distrettuale di Bologna

Prot. n.

Nr. Reg. Circ.

21BO0060
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE
N. 4642 13 LUG. 2017
UCR | CC | AUC
Funzione | Macroattività | Attività
FASCICOLO | SOTTOFASCICOLO

Procura distrettuale della Repubblica
di Bologna

(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Al Signor Procuratore Aggiunto Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria Al Signor Dirigente Amministrativo [*con preghiera di inoltro al personale amministrativo interessato*]	SEDE
Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri Forestale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale *[con richiesta di inoltro ai restanti Comandi della Regione]*	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA

Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di [*con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia*]	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale delle Province della [*con richiesta di inoltro ai comandi delle rispettive Province*]	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore Provinciale Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Sanità Pubblica di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale di	BOLOGNA
Al Signor Direttore Provinciale Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	BOLOGNA
Al Signor Direttore dell'Ufficio Dogane	BOLOGNA

e, per conoscenza:

Al Signor Procuratore Generale	BOLOGNA

Oggetto: **Nuova disciplina in tema di avvisi alla persona offesa e di archiviazione** [legge 23 giugno 2017 n. 103].

La legge n. 103 del 2017 contiene importanti modifiche alla disciplina degli avvisi da dare alla persona offesa e in caso di archiviazione.

Sono modifiche che, a far data dal 3 agosto 2017, interessano l'Ufficio del pubblico ministero, ma **taluna di queste anche gli Uffici di polizia giudiziaria**, ragione della diffusione della presente nota.

E' necessaria qualche puntualizzazione ai fini della doverosa osservanza della innovata disciplina.

Avvisi alla persona offesa e diritto di informazione della persona offesa.- Mi riporto alla precedente mia nota del 22 giugno 2017, dove si è affrontata la tematica degli avvisi alla persona offesa e del diritto di informazione in favore della persona offesa.

La si riporta in ***allegato 1*** , disponendosi che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 [*ergo* dal 3 agosto 2017], si tenga conto del seguente disposto normativo:

26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

Per l'effetto si utilizzerà il modulo innovato degli avvisi da dare alla persona offesa *ex* articolo 90 bis, comma 1, del Cpp, che si RIALLEGA [***allegato 2***].

E parimenti si seguirà la disciplina delle comunicazioni *ex* articolo 335 del Cpp, utilizzando il nuovo modulo che pure si RIALLEGA [***allegato 3***].

La signora Dirigente curerà l'informazione e l'ottemperanza.

Per le forze di polizia territoriali la presente interessa esclusivamente per il contenuto dell'avviso *ex* articolo 90 *bis* del Cpp, che va aggiornato sulla falsariga del modulo in *allegato 2*.

L'avviso in caso di richiesta di archiviazione.- Colgo l'occasione di ricordare altre due modifiche di notevole impatto operativo, stavolta relative all'avviso della richiesta di archiviazione [articolo 408 del Cpp].

31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Per le forze di polizia territoriali interessa solo la modifica relativa all'inserimento del furto *ex* articolo 624 *bis* del Cp tra i reati per i quali la richiesta di archiviazione va preceduta comunque dall'avviso della relativa richiesta.

Ciò significa che, in linea con quanto già disposto nella circolare, del 09 settembre 2016 [che si riallega nella parte di interesse: *allegato 4*] i furti *ex* articolo 624 *bis* del Cp NON dovranno più essere inseriti negli elenchi *ex* articolo 107 *bis* delle disposizioni di attuazione del Cpp, perché appunto si tratta di fascicoli definibili con l'archiviazione solo previo avviso della relativa richiesta.

Laddove fossero inseriti nell'elenco l'Ufficio si riserva di ritrasmetterli per il corretto inoltro.

UNICA LEGITTIMA ECCEZIONE al non inserimento negli elenchi: qualora la persona offesa, espressamente richiesta, abbia espressamente rinunciato a ricevere l'avviso di archiviazione, in tale evenienza è ben possibile e molto più efficiente l'inserimento negli elenchi mensili.

Gli Uffici di Polizia sono pregati di darne informazioni alle dipendenti articolazioni territoriali, affinchè ottemperino alle suddette indicazioni, che valgono, **ma ovviamente solo nei rapporti con la Procura di Bologna, anche per gli Uffici di polizia giudiziaria che qui inoltrano informative per fatti di ravvisata "competenza distrettuale.**

Ringrazio per l'attenzione

Bologna, 12 luglio 2017

IL PROCURATORE DISTRETTUALE
Giuseppe Amato

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Depositato il 13 LUG 2017
Il Cancelliere
CANCELLIERE B3
Dr.ssa Lidia Maschieri

Allegato 1)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE
N. Prot. Int. 197 22 GIU. 2017
UOR | CC | RUO
Funzione | Macroattività
FASCICOLO | SOTTOFASCICOLO

Procura della Repubblica
Distrettuale di Bologna

Ai colleghi

e, per conoscenza,

Al Signor Procuratore generale

Al Signor Dirigente dell'Ufficio Gip/Gup

Oggetto: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Interpretazione e linee guida operative.

La legge di cui in oggetto – di prossima pubblicazione- presenta alcune norme di immediato interesse per l'Ufficio della Procura della Repubblica, rispetto alle quali, in vista di prossimo incontro tra i magistrati per rassegnare le determinazioni definitive, si sottolineano gli aspetti più delicati e si propongono le soluzioni organizzative coerenti.

Nella riunione che, a breve, sarà fissata, come richiesto da alcuni di voi, si discuterà di tali soluzioni, ai fini della definitiva approvazione.

Si riportano allora dell'articolo 1 della legge i commi che qui sono di più immediato interesse, nel senso che contengono le norme che necessitano di soluzioni organizzative e di una interpretazione condivisa.

Rispetto a tali soluzioni, alcune di queste presuppongono una interlocuzione con il Procuratore generale [mi riferisco in particolare al *novum* in tema di avocazione], con l'Ufficio Gip/Gup [mi riferisco al nuovo computo per la sostituzione della pena detentiva in caso di decreto penale], con il Consiglio dell'Ordine e la Camera penale [la questione dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio].

Altre disposizioni, pur di interesse, o sono di immediata lettura interpretativa, o non rientrano nel paradigma di cui sopra: vengono omesse.

***

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il

risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

La valenza del risarcimento.- Il risarcimento del danno e, più in generale, la riparazione degli effetti pregiudizievoli determinati dal reato assumono quindi rilevanza fondante la declaratoria di estinzione del reato.

Una scelta limitativa.- La limitazione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai soli reati procedibili a querela ne riduce fortemente l'ambito di applicazione, non foss'altro perché l'intervenuta composizione dei rapporti privatistici sottostanti rende ragionevole che si pervenga alla definizione del procedimento attraverso il ricorso alla remissione della querela.

In questa ottica, il vero spazio di operatività dell'istituto si correla alla previsione contenuta nell'articolo 162 *ter*, comma 1, ultimo periodo, del Cp, laddove si prevede che il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 s. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

E' situazione che si ricollega a persistente contrasto tra l'imputato e la persona offesa, che impedisce di percorrere la strada [normale] della remissione della querela, e che consente, peraltro,

al giudice un apprezzamento oggettivo della vicenda, ispirato alla comparazione equilibrata tra tutti gli interessi in gioco: quello dell'imputato a vedersi riconosciuto lo sforzo risarcitorio, quello della persona offesa che, al di là di opinabili pretese soggettive, si vede riconosciuto un ristoro adeguato e, in ultimo, quello dell'Amministrazione della giustizia, che evita lo svolgimento di processi comunque non giustificati.

Il ruolo del giudice.- Una riflessione va fatta sul ruolo del giudice nell'apprezzamento del risarcimento e su quello delle "parti" [tra cui il PM].

Sebbene la lettera della norma, al comma 1 dell'articolo 162 *ter*, sembri escludere apparentemente la discrezionalità del giudice ["dichiara"], è fin troppo evidente che la declaratoria di estinzione del reato non può non passare che attraverso una motivata valutazione di congruità della condotta riparativa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive [cfr. per utili spunti, sebbene riferita all'istituto di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000, Sezioni unite, 23 aprile 2015, parte civile in proc. Sbaiz]. La formula estintiva, pertanto, impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine alla integralità del risarcimento del danno, patrimoniale e non, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

Questo apprezzamento discrezionale, che va supportato da adeguata motivazione e può evidentemente portare ad una pronuncia reiettiva, è *a fortiori* richiesto – stavolta con il conforto della formulazione letterale della norma- sia allorquando si tratti di valutare la congruità dell'offerta reale [articolo 162 *ter*, comma 1, ultimo periodo, del Cp], sia quando il giudice venga richiesto di fissare un termine "ulteriore" per provvedere al pagamento [articolo 162 *ter*, comma 2, del Cp]. In quest'ultimo caso, anzi, è nelle facoltà del giudice anche la determinazione di accedere positivamente alla richiesta di dilazione e fissazione del "termine ulteriore".

Una ulteriore riflessione si impone quanto al ruolo delle parti [imputato, pubblico ministero, persona offesa]: queste devono essere sentite, ma non hanno alcun potere interdittivo: ciò vale, in particolare, per la persona offesa, essendo pur sempre rimesso al giudice l'apprezzamento sulla congruità e satisfattività del risarcimento.

Lo spazio operativo dell'istituto.- Quanto all'ambito di applicabilità dell'istituto. Ne sono esclusi i reati procedibili di ufficio ed i reati procedibili a querela quando questa sia irrevocabile.

La confisca.- Quanto agli effetti della sentenza che definisce il procedimento, viene fatta salva, nonostante la declaratoria di estinzione del reato, l'applicabilità della confisca obbligatoria *ex* articolo 240, comma 2, del Cp. In astratto è soluzione ineccepibile, anche se atteso il *range* dei reati [quelli procedibili a querela] cui l'istituto applicabile sembra un'evenienza di remota applicabilità.
In ogni caso, va sottolineato la ampiezza del conservato spazio di operatività della confisca, estesa a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 240 del Cp, e non limitata a quelle di cui al comma 2, numero 2, per le quali sole è ordinariamente prevista la misura ablativa "anche se non è stata pronunciata condanna".

La tempistica.- L'istituto è costruito come applicabile solo dopo l'esercizio dell'azione penale, dimostrandolo in modo palese anche il richiamo alla nozione di imputato, alla circostanza che le parti e la persona offesa devono essere sentite, al termine entro cui l'imputato può procedere

utilmente all'attività riparatoria [entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento], nonché alla possibilità di una dilazione per definire la condotta riparatoria.
E' stata un'occasione persa quella di estendere l'estinzione del reato per condotte riparatorie anche nella fase delle indagini, sì da consentire, nel caso, la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, nelle ipotesi in cui non si sia pervenuti alla remissione della querela: in tal modo, a fronte del prospettato risarcimento, evidentemente non ritenuto congruo, si sarebbe potuto devolvere la possibile definizione al giudice alle condizioni di legge.

Il diritto intertemporale.- Il legislatore è stato stavolta attento a disciplinare l'applicazione dell'istituto – chiaramente quale *ius superveniens* favorevole: articolo 2, comma 4, del Cp- anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge [articolo 162 *ter*, comma 2, del Cp], anzi attribuendo eccezionalmente rilievo alle condotte riparatorie pur se intervenute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento. In tali casi, peraltro, condizione essenziale è che l'imputato alla prima udienza utile, anche in appello [ma ovviamente non in cassazione], chieda l'applicazione dell'istituto, a tal fine anche sollecitando la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni [cfr. articolo 162 *ter*, commi 3 e 4, del Cp].

21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. – (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). – 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato».

L'incapacità irreversibile.- Opportuna disposizione che, a fronte di incapacità irreversibile a partecipare al procedimento, evita la pendenza *sine die* e consente di addivenire alla definizione del procedimento con la pronuncia di non luogo a procedere ovvero di non doversi procedere, a secondo dello stato del procedimento.

Il PM che dovesse avere in carico fascicoli interessati dalla modifica, vuoi in fase di indagine, vuoi già dinanzi al giudice, dovrebbe rapidamente attivarsi per la definizione.

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

Regole di condotta per la p.g.- E' necessario che la polizia giudiziaria all'atto dell'elezione di domicilio, allorquando questa sia stata fatta presso il difensore di ufficio, ne acquisisca subito

l'assenso ad accettare l'elezione [è sufficiente il contatto verbale – telefonico o con altro mezzo- con il difensore e la seguente attestazione dell'assenso nel verbale? o è necessario la formalizzazione dell'assenso o del dissenso?: propenderei per la prima soluzione]

In difetto, nel verbale deve darsi menzione di avere avvisato l'interessato al fine di avere una nuova dichiarazione/elezione o di domicilio [l'evidenziatasi inidoneità della prima elezione, consiglia di rinnovare l'invito, per una maggiore garanzia dell'interessato] o in caso di persistenza della primigenia nomina di avere avvisato il medesimo del fatto che trattandosi di elezione inidoneo le successive notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore [allo stesso difensore di ufficio] [ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del Cpp].

Le notificazioni successive.- E' evidente che in tal caso le notificazioni dirette all'indagato ma effettuate presso il difensore domiciliatario possono essere effettuate a mezzo PEC, secondo assunto convincente della giurisprudenza:

Il divieto all'uso di posta elettronica certificata (c.d. PEC) quale strumento di partecipazione degli atti, dettato dall'articolo 16 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prescritto esclusivamente per gli atti che debbano essere direttamente e personalmente notificati all'imputato e non anche per quelli che, sia pure indirizzati all'imputato e finalizzati a portare quest'ultimo a conoscenza di qualcosa, debbano essere notificati presso il suo difensore in qualità di domiciliatario (nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente effettuata la notificazione a mezzo PEC presso il recapito del difensore del decreto di citazione a giudizio in appello rivolto nei confronti dell'imputato appellante che aveva eletto domicilio presso lo studio professionale del difensore).
[16 giugno 2016- 27 febbraio 2017 n. 9357; Pres. Andreazza; Rel. Gentili; Pm (conf.) Fimiani; Ric. L.]

La notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC) costituisce l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore [infatti, l'articolo 16 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede l'utilizzo esclusivo della PEC per l'invio di notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 *bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del Cpp; con la precisazione che l'esclusione della possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse]. Con la conseguenza che non c'è bisogno di alcun decreto che l'autorizzi, né tantomeno che l'autorità giudiziaria lo precisi nell'atto da notificare: la forma di notifica tramite PEC, infatti, non ha nulla a che vedere con le "forme particolari di notificazioni disposte dal giudice", disciplinate dall'articolo 150 del Cpp, per le quali solo il giudice è chiamato ad emettere un decreto motivato in calce all'atto in cui indica le modalità necessarie per portare lo stesso a conoscenza del destinatario.
[Sezione IV, 22 dicembre 2016- 23 gennaio 2017 n. 3336; Pres. Ciampi; Rel. Pezzella; Pm (parz. conf.) Balsamo; Ric. Locatelli ed altro].

E' tematica in ordine alla quale, oltre che a discuterne insieme, ritengo necessaria una interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine e la Camera penale: mi attiverò in tal senso.

25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».

Il diritto al colloquio.- Costituisce una limitazione "qualitativa" alla possibilità di differire il colloquio tra il difensore e l'indagato.

Rappresento come regola generale, comunque, quella di limitare a situazioni assolutamente eccezionali tale restrizione, pur quando consentita, risultando comunque prevalente l'esigenza defensionale.

26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

Si tratta di due modifiche che implementano gli spazi di intervento consapevole della persona offesa, proseguendosi nel percorso già efficacemente intrapreso con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, con cui si è data attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Il diritto di conoscere lo stato del procedimento.- In particolare, si è introdotto il nuovo comma 3 *ter* nel corpo dell'articolo 335 del Cpp [dedicato al registro delle notizie di reato], laddove si prevede che "senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo".
Poi, con modifica essenzialmente di coordinamento, si è integrata la disciplina dell'informazione da dare alla vittima del reato, prevedendosi, alla lettera *b*) dell'articolo 90 *bis*, comma 1, del Cpp, che debba darsi avviso alla vittima del reato della facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e [ora] 3 *bis*.

Il contenuto dell'informazione.- Perché la integrazione informativa abbia un senso, è evidente che questa deve avere un contenuto ulteriore e diverso rispetto alla certificazione che già la persona offesa può avere ai sensi del comma 3 dell'articolo 335.
La certificazione "ordinaria" ha ad oggetto l'indicazione di segreteria sulla materiale pendenza del fascicolo, sulla qualificazione giuridica del fatto rubricato e sulle generalità dell'indagato.
Qui vi è qualcosa di più: la persona offesa può chiedere di sapere lo "stato del procedimento", onde va dettagliato se siano o no ancora in corso le indagini, o se il pubblico ministero si sia determinato rassegnando le sue conclusioni.
E' allora da ritenere, in un'ottica sostanzialistica, che la persona offesa possa e debba essere notiziata anche delle eventuali determinazioni interlocutorie [richiesta di proroga dei termini delle indagini, richiesta di incidente probatorio, ecc.].
L'unico limite che può opporsi al diritto di conoscenza è ovviamente quello del "segreto investigativo", la cui sussistenza potrà portare consapevolmente a non rappresentare lo svolgimento

in atto di specifiche attività coperte da riserbo [richieste cautelari, intercettazioni, attività a sorpresa].

La comunicazione che riportasse l'indicazione dello stato del procedimento, potrebbe in questa prospettiva concludersi con l'espressione "si comunica il seguente stato del procedimento [sono in corso le indagini, è stata presentata richiesta di archiviazione, ecc....] nei limiti consentiti dal segreto investigativo" o altra analoga.

Va soggiunto che la sussistenza in positivo del segreto investigativo sarebbe l'unica ragione che potrebbe impedire di comunicare alla persona offesa lo stato del procedimento che pure si riferisse ad uno dei delitti di cui all'articolo 407. comma 2, lettera *a)*, del Cpp.

Il nuovo comma 3 *ter* dell'articolo 335 è chiaramente norma speciale rispetto alla previsione generale di cui al precedente comma 3, laddove la certificazione è esclusa nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera *a)*, conseguendone che il diritto di informazione ivi configurato in favore della persona offesa non solo è prevalente, ma trova esplicita unica eccezione nella esigenza di tutela del segreto investigativo che si ravvisasse sussistente.

L'ambito di operatività.- Onde evitare indebite estensioni dell'informazione, va segnalato che questa non "spetta" *tout court* al denunciante, ma solo a colui che rivesta la qualità di persona offesa del reato, ossia al titolare dell'interesse pregiudicato dal reato. In proposito, l'ufficio del pubblico ministero richiesto della comunicazione potrebbe rigettare la richiesta proprio argomentando sul difetto di legittimazione: ciò varrebbe, per esempio, per le denunce iscritte e definite a modello 45, laddove l'insussistenza del *fumus* di un reato esclude concettualmente che vi possa essere una "persona offesa" in senso tecnico; così come varrebbe, sempre esemplificando, per quei reati in cui persona offesa è solo lo Stato, e semmai il privato potrebbe assumere la veste di danneggiato [articoli 372, 373 e 374 del Cp, ecc.]. Vale in proposito ricordare, secondo assunto pacifico, che la persona offesa del reato [soggetto passivo del reato], identificata – come detto- nel soggetto titolare del bene protetto dalla norma penale, deve distinguersi dal danneggiato dal reato, che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile. Nel codice di rito, alla persona offesa sono attribuiti diritti e facoltà [*in primis*, il diritto di querela] che invece non competono al danneggiato civile, il quale è completamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non potendo in tale sede neppure costituirsi parte civile. Per l'effetto, a meno che il danneggiato [come può verificarsi] coincida con la persona offesa, al danneggiato che non rivesta tale concorrente qualità, per quanto interessa, non sono dovute le informazioni di che trattasi.

I nostri moduli. Il nostro avviso *ex* articolo 90 *bis* c.p.p. era già adeguato. Ho disposto solo per compiutezza che si espliciti il riferimento al comma 3 dell'articolo 335 c.p.p. [cfr. ALLEGATO]

Al modulo 335 dispongo che in calce si facciano le modifiche di cui all'ALLEGATO: in sintesi viene aggiunta la seguente espressione:

"COMUNICA il seguente stato del procedimento [sono in corso le indagini, è stata presentata richiesta di archiviazione, ecc...DA COMPILARE DA PARTE DEL MAGISTRATO] nei limiti consentiti dal segreto investigativo" .

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

Si interviene sulla disciplina dei termini entro cui devono essere "definiti" i fascicoli e su quella dell'avocazione, di cui viene ampliata, almeno sulla carta, la portata operativa. E' uno dei punti "qualificanti" della riforma, che suscita peraltro non dubbi e perplessità, anche sotto il profilo del concreto impatto che potrebbe derivarne per gli uffici giudiziari.

La modifica.- La norma di riferimento è contenuta nel "nuovo" comma 3 *bis* dell'articolo 407 del Cpp. laddove si prevede che "in ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 *bis*. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo [notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese], su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera *a)*, numeri 1), 3) e 4), del presente articolo [si tratta dei reati più gravi: strage, associazione di tipo mafioso, reati di terrorismo, ecc.]. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello".
Ciò perché, ai sensi dell'innovato comma 1 dell'articolo 412 del Cpp, "il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3 *bis*, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari".
Per cogliere il *proprium* della modifica e gli effetti che ne conseguono nel paradigma dei rapporti tra il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, occorre sinteticamente ricomporre il quadro normativo di riferimento, relativo ai termini di durata delle indagini e relativo alla avocazione.
E' ricostruzione utile per capire che l'intervento normativo *de quo* non ha in alcun modo inciso, dilatandolo, sul termine di durata massima delle indagini e sulla relativa disciplina in punto di proroga: il termine, originario o prorogato dal giudice, va comunque rispettato, pena l'inutilizzabilità degli atti di indagine che dovessero essere compiuti dopo la scadenza [articolo 407, comma 3, del Cpp].

Qui, piuttosto, con l'intervento del procuratore generale, si interviene a "coprire" lo stato di inerzia in cui si può venire a trovare il pubblico ministero che, decorso il termine di durata delle indagini, non è in grado di definire immediatamente il fascicolo, introducendo un momento di controllo e, se vogliamo, di indiretto stimolo sollecitatorio.
Diversamente, fortemente innovata è la disciplina della avocazione, che interviene, immediatamente dopo, a fronte della successiva, verificata impossibilità di definizione da parte del pubblico ministero. L'intervento del procuratore generale trova, infatti, quale fondamento l'inerzia del pubblico ministero che non è attestata dal decorso del termine delle indagini, quanto piuttosto dall'impossibilità di definizione del fascicolo nell'arco temporale di tre mesi impostogli dopo la scadenza del termine di durata delle indagini ovvero anche dopo il completamento della procedura *ex* articolo 415 *bis* del Cpp.

Il quadro normativo di riferimento sui termini di durata delle indagini.- E' contenuto nell'articolo 407 del Cpp, riguardato dall'inserimento del citato comma 3 *bis* del Cpp.
Nulla è sostanzialmente innovato, come anticipato, dovendosi solo osservare che il meccanismo introdotto con il comma 3 *bis* finisce con il prendere in considerazione, in una disciplina totalmente dedicata ai termini delle investigazioni, anche la situazione completamente diversa del fascicolo in fase di avviso *ex* articolo 415 *bis* del Cpp, rispetto al quale quindi le indagini sono state definite e restano solo da assumere le determinazioni definitive.

Il quadro normativo di riferimento sulle "avocazioni".- Più complesso è il quadro normativo in materia di avocazione: si tratta di ipotesi "sparse" e non sempre coordinate tra loro, che finora hanno trovato fondamento e disciplina negli articoli 372, 412, 413 e 421 *bis* del Cpp.

Qui interessa solo la disciplina dell'avocazione "per inerzia" di cui all'articolo 412, comma 1, del Cpp.

L'avocazione "per inerzia".- La norma fondamentale in materia, che configura una forma di vera e propria avocazione "per inerzia", è quella contenuta nell'articolo 412, comma 1, del Cpp, il cui testo originario è stato modificato dalla disciplina in commento, che dettaglia in modo più specifico la condizione di "inerzia" legittimante l'intervento del procuratore generale.
Nel testo originario, il comma 1 dell'articolo prevedeva il potere del procuratore generale di disporre l'avocazione del procedimento in fase di indagini in ordine al quale il pubblico ministero non aveva esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termini stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. La disposizione trovava riscontro attuativo nel disposto dell'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del Cpp, con la previsione che la segreteria del pubblico ministero dovesse trasmettere ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non fosse stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.
Ora, il testo è stato così modificato, in coerenza con l'introduzione del nuovo comma 3 *bis* dell'articolo 407 del Cpp: "il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3 *bis*, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari".
E' questa la norma direttamente riguardata dalle modifiche normative, su cui ci si soffermerà *infra*.

Le altre ipotesi riguardate indirettamente dalla modifica.- Completano il quadro delle ipotesi di avocazione in parte coinvolte nella modifica *de qua* quelle contemplate dagli articoli 413 e 421 *bis* del Cpp.
L'articolo 413 del Cpp nel prevedere un'ipotesi di avocazione sollecitata dalle parti [persona sottoposta ad indagini o persona offesa] si collega all'avocazione per inerzia di cui all'articolo 412, comma 1, del Cpp, siccome fondata sulla rappresentata inazione del pubblico ministero.
Anche questa ipotesi, all'evidenza, è stata ora indirettamente modificata, giacchè, grazie all'innovata formulazione di tale ultima disposizione, la "causa" dell'avocazione è rinvenibile nel mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di tre mesi per le sue determinazioni definitive.
L'ultima ipotesi di avocazione, che richiama strutturalmente quella di cui al comma 2 dell'articolo 409, comma 2, del Cpp, trova la sua collocazione nell'articolo 421 *bis* del Cpp: nell'ambito dell'udienza preliminare, si prevede la facoltà di intervento del procuratore generale, pur dopo l'esercizio dell'azione penale, allorquando il giudice abbia ravvisato delle carenze investigative e sollecitate il pubblico ministero a colmarle. Qui, l'intervento del procuratore generale mira a contrastare l'eventuale, persistente inerzia del pubblico ministero, non colmabile diversamente dal giudice e tale da consentire altro che una pronuncia liberatoria *ex* articolo 425 del Cpp.
Questa ipotesi non pare – a ben vedere- direttamente interessata alla modifica dell'articolo 412, comma 1, del Cpp, realizzata con l'intervento in esame, perché il richiamo a tale disposizione ["si applica in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1"] appare più una clausola di stile, non apprezzandosi reali spazi di operatività rispetto ad una disciplina sufficientemente esaustiva.

Il senso della novità.- Per cogliere le novità introdotte con la legge in commento, all'evidenza dobbiamo occuparci solo dell'archiviazione "per inerzia" di cui all'articolo 412, comma 1, del Cpp.
L'inerzia, giusta la modifica del comma 1 dell'articolo 412 del Cpp, non si correla più alla mancata definizione del fascicolo [esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione] entro il termine di durata delle indagini stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, perché l'inerzia è diversamente dettagliata nel comma 3 *bis* dell'articolo 407 del Cpp, vuoi sotto il profilo temporale, vuoi qualitativamente.

La tempistica e gli obblighi informativi.- Sotto il primo profilo, assume rilievo il diverso termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini [nonostante l'imprecisione terminologica, è ovvio che tale termine è quello massimo stabilito dalla legge, ma è anche quello in ipotesi prorogato dal giudice] ovvero dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 *bis* del Cpp, rispetto al quale il pubblico ministero è comunque tenuto ad esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione. Il pubblico ministero è inerte solo se non rispetta tale termine, tanto è vero che il potere di avocazione nel nuovo testo del comma 1 dell'articolo 412 del Cpp è proprio correlato all'inosservanza di detto termine.
Ne discende che la pur mantenuta previsione dell'articolo 127 delle disposizioni di attuazione non sembra avere alcun concreto significato operativo, per l'empirico rilievo che è mutato il parametro di riferimento dell'inerzia fondante l'avocazione, proprio a seguito dell'innovato testo dell'articolo 412, comma 1, del Cpp. Probabilmente la comunicazione degli elenchi ivi prevista finirà inevitabilmente con il cadere in desuetudine, perché priva di effettiva valenza pratica.
Conforto in tal senso può trarsi da quella che, finora, è stata la prassi interpretativa prevalente utilizzata per dare contenuto concreto all'elenco settimanale.
La disposizione disciplinante l'obbligo di comunicazione per elenco, infatti, è stata per lo più letta in combinazione con l'articolo 412 del Cpp e, quindi, con l'inerzia del pubblico ministero, così da intendere il contenuto della segnalazione settimanale come riferita ai fascicoli non definiti rispetto ai quali dovevano ancora compiersi atti di indagine [che, nel caso, sarebbero stati inutilizzabili];

con esclusione, quindi, di quelli per cui non dovevano o non dovevano più compiersi attività di indagine, la cui definizione quindi dipendeva solo dallo svolgimento degli incombenti di legge [ad esempio, avvisi *ex* articoli 408 e 415 *bis* c.p.p.; richiesta di fissazione di udienza; trasmissione degli atti al giudice dibattimentale] o dall'adozione del provvedimento definitorio da parte del magistrato. Ora, tale interpretazione non ha più alcun concreto significato, proprio perché l'inerzia è *tout court* correlata al diverso termine dei tre mesi [decorrente dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini -originario o prorogato- ovvero dal completamento della procedura *ex* articolo 415 *bis* del Cpp] entro cui il pubblico ministero, quale che sia lo stato del fascicolo, è tenuto a rassegnare definitive conclusioni.

E' allora evidente la dimenticanza del legislatore che sarebbe dovuto intervenire proprio sull'articolo 127, eliminandolo o mutandone il contenuto, trasferendo cioè all'interno di quella disposizione attuativa quella generica indicazione operativa, contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 *bis* dell'articolo 407, in forza della quale "ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello".

Nulla infatti si dice, di concreto, sulle modalità di soddisfazione di tale obbligo, strumentale a consentire al procuratore generale di determinarsi sull'avocazione.

In ossequio ai doverosi principi di leale collaborazione, non è allora da escludere che si potranno formare prassi operative che – superato il sistema degli elenchi di cui all'articolo 127- introducano una diversa modalità di comunicazione – magari sempre per elenco- stavolta calibrata ai procedimenti non definiti nel termine di cui all'articolo 407, comma 3 *bis*, del Cpp.

Analoga metodica di comunicazione dovrà poi inevitabilmente introdursi per quei fascicoli complessi o relativi a reati gravi rispetto ai quali, prima della scadenza, può chiedersi al procuratore generale la proroga del termine di definizione.

Ciò detto, in termini generali ed astratti, il problema vero che si porrà – al di là delle ragioni dell'intervento normativo- è che la legge dei grandi numeri [tali sono e saranno i numeri dei fascicoli non definiti nei termini] confligge con ragionevoli metodiche di organizzazione, che vogliano essere realmente efficaci e non l'alibi per un solo formale rispetto dell'obbligo di legge.

E ciò tenuto conto che una comunicazione non solo tempestiva, ma arricchita dal contenuto minimo per consentire una determinazione consapevole del procuratore generale, è pressoché impossibile tenuto conto delle precarie condizioni strutturali in cui versano gli uffici, soprattutto per le carenze di personale e di sistemi informatici efficienti.

In tutta probabilità, una risposta adeguata non può essere lasciata all'iniziativa dei singoli uffici, ed alle disponibilità dei singoli operatori.

Dovrebbe essere il Ministero della giustizia – tramite la DGSIA- a costruire un sistema di comunicazione interno e "dedicato" tra gli uffici requirenti che, partendo dalle annotazioni effettuate su SICP, segnali in automatico i fascicoli "scaduti" e non definiti, come tali da sottoporre all'attenzione del procuratore generale.

La "pretesa" di un'informazione mirata e motivata sul singolo fascicolo sarebbe pretesa utopica e, proprio perché tale, costituirebbe la premessa per il naufragio dell'intero sistema di controllo e garanzia.

Il contenuto dell'obbligo di definizione.- Come accennato, va evidenziato che la modifica normativa sull'obbligo di comunicazione è anche "qualitativa": nel senso che, mentre in precedenza l'inoltro dell'avviso *ex* articolo 415 *bis* del Cpp consentiva di escludere l'inerzia del pubblico ministero [*ergo*, i fascicoli per i quali si era proceduto ad inviare l'avviso di conclusione delle indagini non dovevano essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del Cpp], ora la definizione nei tre mesi è imposta anche dopo il decorso dei termini previsti per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 415 *bis* del Cpp [è ovvio che, in

tale caso, il termine decorrerà dopo l'eventuale completamento delle attività integrative di indagine e dell'interrogatorio che fosse chiesto dall'indagato].

Facoltatività dell'avocazione.- Vi è da chiedersi [e la domanda non è di poco momento, per la tenuta "organizzativa" del sistema, viste le risorse strutturali a disposizione delle procure generali] se l'avocazione per "inerzia" sia obbligatoria o facoltativa.
In realtà, l'avocazione per "inerzia" sotto la vigenza del vecchio testo del comma 1 dell'articolo 421 del Cpp era considerata facoltativa perché espressione di un potere del procuratore generale, nonostante la formula letterale della "norma" ["dispone"], che avrebbe potuto [dovuto?] far propendere per il carattere obbligatorio [cfr., per utili spunti, Sezione VI, 20 marzo 2009, Cavallo].
Poiché anche oggi la espressione utilizzata nel nuovo testo è la stessa ["dispone"], è da ritenere che, impregiudicato il dovere del pubblico ministero di determinarsi nel nuovo termine di tre mesi, con riguardo al profilo dell'avocazione ci si possa attestare interpretativamente in modo analogo, così da configurare l'esercizio del potere come facoltativo.
E' tra l'altro l'unica soluzione ragionevole ove si voglia garantire un minimo di funzionalità ad una disciplina che, diversamente, non potrebbe affrontare adeguatamente l'impatto dei numeri: quelli dei fascicoli pendenti presso le procure della Repubblica e quelli, risicatissimi, delle risorse strutturali e personali delle procure generali.
Non a caso, finora, proprio per tali ragioni, il numero delle avocazioni è stato numericamente modestissimo, specie con riferimento alle ipotesi dell'inerzia *ex* articolo 412, comma 1, del Cpp ricavabili dagli elenchi *ex* articolo 127 delle disposizioni di attuazione del Cpp: la casistica ministeriale relativa agli ultimi anni attesta, piuttosto, principalmente casi di avocazione *ex* articolo 412, comma 2, del Cpp ovvero ipotesi di avocazione su istanza della persona offesa *ex* articolo 413 del Cpp.

Le ragioni del legislatore: l'occasione per un cambio di prospettiva.- E' tuttavia evidente che alla base della modifica vi è una comprensibile rappresentazione dello stato in cui versano gli uffici giudiziari, caratterizzati non tanto e non solo da un notevole arretrato, quanto soprattutto da un numero ingiustificatamente alto di fascicoli che vivono "nel limbo": negli armadi dei pubblici ministeri [ma anche dei giudici], a termini scaduti, in attesa di essere presi in mano e definiti.
Le cause di questa situazione sono plurime e in parte conosciute [senza ripetere la solita doglianza sulle carenze strutturali degli uffici, basti sottolineare il tuttora eccessivo ricorso alla previsione sanzionatoria penale, in un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale; senza con questo escludere, come è ovvio, inerzie ed inadeguatezze dei magistrati].
In questo quadro, l'esigenza di "accelerazione" e di "impulso" che si è inteso perseguire, pur nell'evidente insufficienza del metodo [le procure generali non sono, né saranno mai, in grado di procedere a massicci interventi di "avocazione"], ha un unico vero pregio.
Quello di indurre sperabilmente a capire che il *proprium* di chi svolge le funzioni giudiziarie è quello di sapere cogliere subito il tema del processo, di sviluppare solo le indagini realmente necessarie, di definire tempestivamente i fascicoli, senza considerare [in un sistema che conosce due norme fondamentali, quali gli articoli 125 delle disposizioni di attuazione del Cpp e 533, comma 1, del Cpp] l'archiviazione come necessariamente una sconfitta, e comunque valorizzando, in caso di esercizio dell'azione penale, il fattore tempo come condizione qualitativa essenziale per la fruttuosità dell'iniziativa [anche nel rispetto dei diritti delle parti, imputato e persona offesa].
Con l'ulteriore positivo effetto di indurre anche ad un più massiccio ricorso a istituti deflattivi, oggi tuttora inapplicati nelle loro potenzialità più piene [decreto penale di condanna; giudizio immediato; giudizio direttissimo obbligatorio a piede libero per determinati reati: diffamazione a mezzo stampa, armi, ecc.; irrilevanza penale del fatto di particolare tenuità, ecc.].
Non è però questa la sede per approfondire.

Questo cambiamento di mentalità è assolutamente necessario. Diversamente il sistema non reggerebbe. Basti pensare cosa succederebbe qualora il procuratore generale, a prescindere da quale che sia la lettura interpretativa sul carattere facoltativo [da preferire, per quanto detto] o obbligatorio dell'avocazione, si trovasse a esercitare il potere di avocazione in termini massicci. E' rimasto immutato, in proposito, il disposto della seconda parte del comma 1 dell'articolo 412 del Cpp, ove si prevede che "il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione". E' una disciplina che non tiene conto delle capacità strutturali ed organizzative delle procure generali, tanto che ha costituito una delle ragioni per cui l'istituto dell'avocazione per inerzia è stato pochissimo coltivato. *Ergo*, quella esigenza di sollecitazione perseguita dal legislatore resterebbe lettera morta, per l'impossibilità materiale di ottemperare al *dictum* legislativo da parte di un ufficio per dimensioni inidoneo a surrogare tempestivamente i ritardi e le carenze degli uffici del distretto.

L'accelerazione imposta anche al giudice e i tempi di operatività diversificati.- Vale piuttosto osservare che l'esigenza di "speditezza" auspicata dal legislatore ha coerentemente riguardato anche la posizione del giudice per le indagini preliminari.
E' in questa prospettiva che devono leggersi le modifiche "temporali" introdotte nel corpo dell'articolo 409 del Cpp, sì da indurre una tempistica certa ed accelerata anche alle decisioni del Gip sulle richieste di archiviazione: con la modifica del comma 2, si impone al Gip, che ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione, di fissare l'udienza camerale "entro tre mesi"; mentre con la modifica del comma 4, parallelamente, si impone lo stesso termine per la decisione dopo l'udienza camerale eventualmente fissata, nel corso della quale il giudice non abbia ritenuto né di dovere ordinare nuove indagini, né, ovviamente, di dover imporre l'imputazione coatta.
Peraltro, proprio il parallelismo tra l'accelerazione posta al Gip e quella posta al pubblico ministero, costruendovi l'ipotesi di avocazione di cui si è detto, rende incomprensibile il fatto che per l'efficacia del *novum* introdotto con le modifiche dell'articolo 409 del Cpp non si sia avuta l'accortezza di rinviare tale efficacia "ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del Cpp successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" come invece previsto per l'attività del pubblico ministero e i relativi rapporti con il procuratore generale. In sostanza, all'entrata in vigore della legge, da subito, i giudici si trovano a dover ricalibrare le loro attività dovendo [cercare] di rispettare la tempistica di garanzia di cui si è detto.
Va ancora sottolineata un'ulteriore incomprensibile discrasia normativa che riguarda l'agire del Gip. La tempistica accelerata di cui si è detto è stata prevista solo per il caso in cui il giudice non abbia ritenuto di accogliere *tout court* la richiesta di archiviazione, mentre nulla di tutto ciò è stato previsto per tutto il momento decisorio precedente, che intercorre tra il momento della ricezione della richiesta di archiviazione e quello della decisione [quale essa sia] del giudice: *ergo*, uno scadenziario stringente si pone per il Gip che abbia inteso fissare l'udienza camerale; ma la variabile tempo non è affatto considerata per la fase anteriore, con il rischio di proseguire nella prassi diffusa di richieste di archiviazione che giacciono per un tempo indefinito negli armadi del giudice.
Resta comunque da aggiungere che [impregiudicato l'ovvio richiamo all'articolo 124 del Cpp, con gli obblighi che ne conseguono] i termini di cui si è detto sono pur sempre "ordinatori", risultando privi di alcun effetto sulla validità della procedura.

Controllo del Gip e rispetto dei termini.- Per completare la disamina, va segnalata l'introduzione nell' articolo 415 del Cpp del comma 2 *bis* [v. INFRA], laddove si precisa che, nel caso in cui il Gip, richiesto dell'archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del reato, ritenendo invece che il

reato sia da attribuire a persona già identificata, ne ordini che il nome sia iscritto nel registro delle notizie di reato, il termine di durata delle indagini inizia a decorrere dal provvedimento del giudice. Ciò, all'evidenza, per evitare che gli eventuali ritardi nell'iscrizione, da parte del pubblico ministero, possano dilatare ingiustificatamente la pendenza del fascicolo: è modifica che corrisponde alla medesima finalità acceleratoria che caratterizza la sopra esaminata innovata disciplina dell'avocazione per inerzia.

E' tematica rispetto alla quale, oltre che a discuterne insieme, è necessario avere indicazioni dal Procuratore generale, specie in ordine alle modalità di comunicazione, alla opersistente rilevanza degli elenchi di cui all'articolo 127 disposizioni di attuazione del Cpp, alla natura – obbligatoria o facoltativa- dell'avocazione.

Per l'effetto, la presente nota è inviata anche al Procuratore generale per le sue determinazioni.

31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;

c) il comma 6 è abrogato.

33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. – (Nullità del provvedimento di archiviazione). – 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto
al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Due modifiche di notevole impatto operativo hanno riguardato la disciplina dell'avviso della richiesta di archiviazione [articolo 408 del Cpp].

L'avviso di archiviazione.- Intervenendosi sul comma 3 dell'articolo 408, si estende in via generale, in tutti i casi "ordinari" di avviso della richiesta di archiviazione che il pubblico ministero è tenuto ad inviare alla persona offesa che ne abbia fatta tempestiva richiesta, il termine entro cui la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini: da dieci giorni si passa a venti giorni.
Si tratta dello stesso termine che, in origine, era previsto nel comma 3 *bis* in favore della persona offesa di delitto commesso con violenza alle persone, relativamente alla cui situazione, peraltro, l'avviso va inviato *tout court* anche laddove la persona offesa non ne abbia fatta esplicita richiesta.
Ora, si interviene anche su quest'ultimo termine, che viene esteso da venti a trenta giorni.
La modifica del comma 3 *bis* non si limita alla estensione del termine, perché ne viene estesa l'operatività, al di là dei delitti commessi con violenza alle persone, al reato di cui all'articolo 624 *bis* del Cp [furto in abitazione e furto con scasso].

L'estensione dell'avviso alle ipotesi di furto in abitazione o con strappo.- E' quest'ultima la modifica di maggiore rilievo: l'estensione anche alle ipotesi di furto di cui all'articolo 624 *bis* del Cp della disciplina introdotta dal decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, in materia di contrasto della violenza di genere.
Si tratta di una disciplina particolare sotto un duplice profilo, riguardando non solo la specificità del termine [di durata più lunga rispetto a quella ordinaria], ma anche e soprattutto il fondamento del diritto all'avviso che prescinde da alcuna formale e specifica richiesta: per i delitti "commessi con violenza alla persona" il pubblico ministero deve comunque inviare l'avviso alla persona offesa anche laddove questa non ne abbia fatto richiesta.
L'estensione alle ipotesi di furto di cui all'articolo 624 *bis* del Cp è frutto di una scelta ovviamente discrezionale del legislatore, ma risulta scarsamente coerente con la nozione di delitti commessi "con violenza alla persona", finora autorevolmente letta dalla migliore interpretazione giurisprudenziale, in modo coerente con la *ratio* della legge n. 119 del 2013, dedicata al contrasto della violenza di genere.
Fondamentali in proposito sono state, e conservano tuttora attualità, le precisazioni offerte dalle Sezioni unite, con la sentenza 20 gennaio 2016, persona offesa F. in proc. C., secondo cui il portato della disposizione di garanzia è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612 *bis* e 572 del Cp, perché l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario (la Corte, a supporto, ha focalizzato l'attenzione sul fatto che l'obbligo dell' avviso rivolto alla persona offesa è stato introdotto dal decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale, nell'ambito di un provvedimento normativo il cui scopo è stato quello di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o

nell'ambito della violenza domestica: si giustifica, così, la previsione dell'avviso anche per i reati di atti persecutori e di maltrattamenti, anche laddove non commessi con violenza "fisica", perché la nozione di "violenza" adottata in ambito internazionale e comunitario, è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato).

Le Sezioni unite hanno dato, in tale occasione, una interpretazione convincente e chiara per "leggere" una disposizione che, con il generico riferimento letterale ai delitti commessi con violenza alle persone, si presentava infelice ed imprecisa.

Se ci si fosse fermati al dato letterale le conclusioni sarebbero state irragionevoli.

Non si sarebbe potuto fare semplicistico riferimento alla categoria dei delitti contro la persona [quelli di cui al Titolo XII del libro II del codice penale: articoli da 575 a 623 *bis* del Cp] perché non tutti questi si caratterizzano per il fatto di essere commessi con violenza alle persone.

Per converso, a stretto rigore, non si sarebbe potuto estendere la disciplina dell'avviso al delitto di cui all'articolo 572 del Cp, che è delitto contro la famiglia [titolo XI del libro II del codice penale]: con conclusione irragionevole avendo riguardo alla *ratio* della legge n. 119 del 2013.

Le conclusioni della Corte, cui occorre prestare tuttora convinta adesione, trovano conforto nella *ratio* della legge n. 119 del 2013 [che mira a contrastare la violenza domestica e di genere]: i delitti commessi "con violenza alla persona" per cui scatta l'obbligo di inviare l'avviso di archiviazione sono [solo] quei delitti commessi con violenza contro la persona che si iscrivano in un contesto di violenza di genere ovvero di violenza domestica [per la cui nozione cfr. articolo 3 della legge n. 119 del 2013: "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"]."

In definitiva, esemplificando, la disciplina di garanzia è applicabile al reato di cui all'articolo 572 del Cp, nonché, esemplificando, ai reati di cui agli articoli 575, 582, 612 *bis* del Cp, se ed in quanto iscrivibili in tale contesto oggettivo.

Lo stesso deve valere anche per il reato di cui all'articolo 571 del Cp, alle medesime condizioni.

Per converso, la disciplina *de qua* non può ritenersi applicabile genericamente a tutti i delitti – ricompresi o meno tra quelli contro la persona- che si caratterizzino per un condotta violenta posta in essere in danno della persona offesa: si pensi, al reato di rapina o al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Ciò rilevato, allora, risulta inconferente l'estensione qui realizzata al solo reato di cui all'articolo 624 *bis* del Cp. affatto assimilabile a quelli caratterizzati da violenza alla persona [da intendere come sopra], soprattutto perché non si spiega il regime di maggior favore rispetto a reati diversi caratterizzati dalla violenza alla persona, ma non iscrivibili nel contesto della violenza di genere ovvero della violenza domestica: primo fra tutti quello di rapina.

E' una ulteriore dimostrazione di un comportamento del legislatore ispirato ad emotività, ma privo di adeguata preparazione sul contesto in cui una modifica normativa finisce con l'inserirsi.

Il diritto intertemporale.- Solo per ovvia completezza, è da ritenere che le modifiche suddette [dilatazione dei termini, estensione dell'avviso di archiviazione all'articolo 624 *bis* del Cp anche in difetto di richiesta della persona offesa] in quanto modifiche processuali non possono trovare applicazione che per i fatti successivi: nel senso che non possono invece invocarsi, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, in tutti i casi in cui l'avviso *ex* articolo 408 del Cpp sia stato già emesso [inapplicabile cioè l'estensione del termine per proporre l'opposizione] ovvero nei casi di richieste di archiviazione "senza avviso" per il reato di cui all'articolo 624 *bis* del Cp già parimenti

esitate sotto la vigenza della precedente normativa. Ciò che rileva, in sostanza, è il momento dell'inoltro dell'avviso, che neutralizza le evenienze successive per ovvie ragioni di certezza processuale.

La disciplina dell'"impugnazione".- Cambia anche la disciplina dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione, che trova esaustiva soluzione nel nuovo articolo 410 *bis* del Cpp. Vi è una ragione di coerenza sistematica rispetto alle innovate disposizioni in tema di avviso della richiesta di archiviazione, ma soprattutto si vuole deflazionare l'impegno della Corte di cassazione, che, finora, era la destinataria delle impugnazioni avverso il provvedimento di archiviazione [cfr. l'ora abrogato comma 6 dell'articolo 409 del Cpp].

Il decreto di archiviazione.- Per l'effetto, con riguardo al decreto di archiviazione [*ergo*, il provvedimento di archiviazione pronunciato in assenza di previa fissazione di udienza camerale], se ne prevede la nullità ove risulti emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 *bis* dell'articolo 408 [si tratta degli avvisi che il pubblico ministero è tenuto ad inviare in casi di richiesta di archiviazione] ed al comma 1 *bis* dell'articolo 411 [si tratta dell'avviso che il pubblico ministero deve inviare allorquando, in fase di indagini, intenda chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto] ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3 *bis* del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione.
Si prevede altresì la nullità del decreto di archiviazione se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1: *ergo*, l'opposizione può essere dichiarata inammissibile solo laddove l'atto di presentazione non sia stato corredato dall'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova.
La novità riguarda lo strumento di impugnazione: non più il ricorso per cassazione, bensì, secondo la disciplina dettagliata nei commi 3 e 4 dell'articolo 410 *bis* del Cpp, il "reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica", proponibile entro il termini di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento.
Il tribunale è tenuto a provvedere, con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
Quanto agli effetti del reclamo dispone il comma 4 dell'articolo 410 *bis* del Cpp: il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1, del Cpp.

L'ordinanza di archiviazione.- Quanto all'ordinanza di archiviazione [*ergo*, il provvedimento di archiviazione pronunciato in esito all'udienza camerale], il comma 2 dell'articolo 410 *bis* del Cpp ne prevede la nullità "solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5", ossia per le violazioni relative alla corretta instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio dettagliate nei commi 1, 3 e 4 dello stesso 127.
Per la disciplina dell'impugnazione valgono le stesse regole di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 410 *bis* del Cpp previste nei confronti del decreto di archiviazione.

Una soluzione convincente.- L'intervento è meritevole di convinta approvazione: non solo perché, come accennato, riduce i carichi di lavoro della Corte di cassazione, ma anche perché, a ben

vedere, il tema dell'impugnazione nella *subiecta materia*, allorquando abbia ad oggetto l'ipotesi più delicata, rappresentata dalla contestata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione pur in presenza di un'opposizione asseritamente indicante temi di indagine trascurati od omessi, implica questioni di fatto che solo il giudice di merito può valutare compiutamente. Solo il giudice di merito è effettivamente in grado di apprezzare se il Gip, nel dichiarare inammissibile l'opposizione, abbia correttamente limitato il giudizio – oltre che agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell'opposizione- ai profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza estendere impropriamente l'apprezzamento alla valutazione della relativa rilevanza o capacità probatoria, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, da affrontare, semmai, in sede di udienza camerale [cfr. Sezione VI, 10 aprile 2013, persona offesa M. in proc. C.]

Il diritto intertemporale.- Trattandosi di disposizioni processuali, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, ci sembra evidente che il *novum* possa riguardare solo le impugnazioni non ancora presentate al momento dell'entrata in vigore della legge. Per le altre vale ancora la precedente disciplina, in particolare quella in punto di "competenza" della Corte di cassazione.

53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».

Il nuovo criterio di ragguaglio per la conversione della pena detentiva in caso di decreto penale di condanna. E' soluzione convincente perché rende ragionevolmente più appetibile il ricorso al decreto penale, sconsigliando opposizioni se aventi solo finalità dilatoria.

Che del resto la modifica dei criteri di ragguaglio sia calibrata al solo istituto del decreto penale, lo attesta l'assenza di intervento sulla disciplina generale di cui all'articolo 135 del Cp, rimasta immutata con il suo riferimento al criterio di ragguaglio fissato a 250 euro per giorno di detenzione.

Il tema è quello delle modalità di applicazione dello *ius superveniens* rispetto ai decreti penali già chiesti, trasmessi al Gip ed in attesa di essere emessi.

L'unica opzione ragionevole – perché in linea con il principio dell'irretroattività dell'azione penale e con quelli di buona amministrazione e di buon andamento dei pubblici uffici: questi ultimi, in particolare, sconsigliano l'adozione della metodica della ritrasmissione degli atti al PM per la formulazione della richiesta in ragione del sovraccarico di lavoro che ne deriverebbe per le segreterie/cancellerie e, soprattutto, per il ritardo definitorio che ne deriverebbe, spesso foriero di determinare, nelle more, la prescrizione o le condizioni per una futura declaratoria di prescrizione – sembra essere quella di un ricalcolo della pena sulla base del nuovo più favorevole parametro di conversione direttamente ad opera del Gip, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di decreto penale. Ovviamente al nuovo calcolo dovrà provvedere il PM per i decreti in ipotesi già firmati, ma non ancora materialmente trasmessi.

L'accortezza operativa più pertinente per il PM deve essere poi fin da subito – per i decreti di prossima richiesta- quella di provvedere al calcolo secondo il nuovo parametro di conversione, attendendo per l'inoltro l'entrata in vigore della legge.

A favore della suindicata soluzione – che ovviamente deve essere concordata con l'Ufficio Gip: ci si è già attivati in tal senso per pervenire a questa soluzione condivisa- milita del resto un principio di conservazione e di risparmio di attività giudiziarie che permea tutto l'intervento in commento: emblematiche sono le disposizioni modificative della disciplina della correzione dell'errore materiale [articolo 130 *bis* del Cpp] e della disciplina dei provvedimenti direttamente adottabili dalla Corte di cassazione [articolo 620, comma 1, lettera *l)*, del Cpp].

Si tratta infatti di procedere non ad un'operazione di determinazione della pena basata su un apprezzamento discrezionale, bensì solo di procedere ad operazione di computo "matematico".

La presente nota è inviata al Presidente dell'Ufficio Gip/Gup. per promuovere un'organizzazione di incontro.

73. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

L'informativa relativa all'esercizio dell'azione penale.- Trattasi di disposizione che razionalizza e coordina l'obbligo di informativa in caso di esercizio dell'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente.

Riporto la disciplina di riferimento, nel testo originario:

"3 *ter*. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio

competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari".

Con l'intervento si è correttamente intervenuti sul contenuto dell'informazione, onerano il pubblico ministero di fornire una adeguata e migliore indicazione negli stessi termini già previsti per gli altri obblighi di informazione: è quindi necessario trasmettere l'imputazione, e non la generica indicazione delle norme violate in effetti *ex se* inidonea a consentire al destinatario di individuare la vicenda sottostante.

Tale modifica si inserisce nell'ambito dell'intervento già fatto oggetto della indicazione di indirizzo della scrivente, avente ad oggetto gli obblighi di comunicazione in caso di esercizio dell'azione penale in data 26 settembre 2016: tale indicazione si rimette in ALLEGATO per comodità, dovendo essere letta in coerenza con la modifica *de qua*.

74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale».

I criteri di priorità.- Si interviene sui criteri di priorità normativi che disciplina la predisposizione dei ruoli da parte del Tribunale.

Nel progetto organizzativo si è coltivata e condivisa la scelta di non prevedere specifici, ulteriori criteri di priorità per la definizione dei fascicoli in sede di indagine, ma risulta evidente che l'indicazione normativa costituisce linea di indirizzo per una [più] sollecita definizione dei reati [corruzione, concussione, induzione illecita] riguardati dall'intervento acceleratorio.

82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei

necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate

fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Intercettazioni.- Si tratta di legge delega, onde occorre attendere il decreto legislativo attuativo.

La specificità della delega consente, peraltro, da un lato di cogliere quello che sarà il contenuto della normativa di dettaglio, e, dall'altro, di verificare che, rispetto a questo e, in ogni caso, rispetto alla delega, conservano tuttora validità operativa le indicazioni operative già fornite con la nota di indirizzo in data 23 agosto 2016 [Buone prassi in materia di intercettazioni di conversazioni. Linee guida per la Procura della Repubblica di Bologna] [che per comodità si ALLEGA].

In attesa del completamento della riforma le indicazioni suddette conservano piena validità e richiamo l' esigenza di rispettarle.

****

Ringrazio per l'attenzione. La mia Segreteria provvederà a fissare la riunione per discutere della legge.

Si resta in attesa delle indicazioni che vorrà fornire il signor Procuratore generale e delle determinazioni del Dirigente dell'Ufficio Gip/Gup quanto all'ipotizzata riunione o comunque ricerca di condivisa soluzione operativa.

Grazie per l'attenzione

Bologna, 22.06.2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Amato

Allegato 2)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di BOLOGNA

Avviso alla persona offesa
(Artt. 90 bis cpp e 101 c.p.p.)

In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 11.528,41, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico del d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015 n. 186].

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato del reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p..

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 commi 1,2 e 3 ter c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'art. 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte; salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 *septies* c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di rimessione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 *bis* c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela, e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti [e, quindi, la remissione della querela], mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274].

Si avvisa della facoltà di richiedere di essere informati, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'interessato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva; ciò salvo che, secondo apprezzamento dell'autorità procedente, risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato [cfr. articolo 90 *ter* c.p.p.].

Si avvisa, altresì, del fatto che, laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta [deve trattarsi di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento], il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 bis, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione".

Si da atto che l'interessato, espressamente interpellato, ha dichiarato di avere conoscenza della lingua italiana.

Bologna,

l'Ufficiale di polizia giudiziaria

Per presa visione e ritiro di copia

_____

MODULO RICHIESTA CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

Allegato 3)

Alla Procura della Repubblica di Bologna

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO DEL CERTIFICATO

Cognome _____

Nome _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita ____/____/_____

QUALITA' INTESTATARIO DEL CERTIFICATO

☐ PERSONA CUI IL FATTO E' ATTRIBUITO

e/o

☐ PARTE OFFESA ☐ DENUNCIANTE ☐ ESPONENTE

Richiesta depositata il
(timbro del pervenuto)

(Tale dichiarazione di qualità è obbligatoria, può essere fatta per entrambe le qualità: eventualmente barrare le due caselle)

Il SOTTOSCRITTO ☐ INTESTATARIO DEL CERTIFICATO STESSO

☐ DIFENSORE DELL'INTESTATARIO DEL CERTIFICATO(*)

☐ **CHIEDE, nei confronti del nominativo indicato, se risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione limitatamente ai seguenti anni:**

_____

(*) SE IL RICHIEDENTE E' IL DIFENSORE:
SI ALLEGA COPIA ATTO DI NOMINA;
LA NOMINA EFFETTIVA SARA' DEPOSITATA SUCCESSIVAMENTE INDICANDO GLI ESTREMI DEL/DEI PROCEDIMENTO/I

Data richiesta _____ (firma leggibile e per esteso)

_____

PER L'UFFICIO		
DEPOSITATA DA	☐INTESTATARIO STESSO	
	☐DIFENSORE	
	☐COLLABORATORE DIFENSORE	
IDENTIFICAZIONE	☐CONOSCIUTO PERSONALMENTE	
	☐ALLEGATA COPIA DOCUMENTO	
	☐COLLABORATORE DIFENSORE	
	(tipo)	(n.)
	(Rilasciato da)	(Data di rilascio)
l'addetto alla consegna		
CERTIFICATO RILASCIATO IL		

Il P.M.
Visto l'art. 110 bis, disp. att. c.p.p.
Autorizza

La comunicazione negativa

La comunicazione delle iscrizioni secondo le risultanze del registro

Dispone

La segretazione delle notizie per la durata di

Comunica

Il seguente stato del procedimento [_____] nei limiti consentiti dal segreto investigativo

Nega

La comunicazione delle notizie perché segrete

Bologna, lì _____

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Allegato 4)

6393/16

Procura della Repubblica distrettuale
di BOLOGNA
(Ufficio del Procuratore della Repubblica- dott. Giuseppe AMATO)

Rif.

Al Signor Questore di Bologna

Ai Signori Questori della Regione Emilia Romagna

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna

Ai Signori Comandanti provinciali della Regione Emilia Romagna

Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Bologna

Ai Signori Comandanti provinciali della Guardia di finanza della Regione Emilia Romagna

Ai signori Responsabili delle Sezioni di polizia giudiziaria

Al Comandante della Polizia locale del Comune di Bologna (con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia e della Regione Emilia Romagna)

E p.c.

Al Signor Procuratore generale di Bologna

Ai signori Sostituti procuratori

Al signor Dirigente amministrativo, anche per la diffusione al personale dell'Ufficio

OGGETTO: *Modalità di trasmissione delle "notizie di reato".*

Per un corretto e funzionale rapporto tra la Procura della Repubblica e le articolazioni della polizia giudiziaria operanti sul territorio (anche in ossequio al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 106 del 2006)], sento la necessità di dare alcune indicazioni operative che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli operatori di polizia [che **valgono, ma ovviamente solo nei rapporti con la Procura di Bologna, anche per gli Uffici di polizia giudiziaria che qui inoltrano informative per fatti di ravvisata "competenza distrettuale]**, per consentire un più tempestivo ed efficace inizio delle investigazioni.

Sono indicazioni che mirano, peraltro, a **valorizzare al massimo le potenzialità della polizia giudiziaria**, che, avendo acquisito la notizia di reato, può da subito imprimere alle investigazioni la più corretta e tempestiva direzione per l'acquisizione degli elementi di prova da sottoporre poi al vaglio dell'ufficio requirente.

E' un contributo, va anche detto, insostituibile, laddove si voglia avere a cuore il buon esito processuale nella prospettiva anche di garantire al meglio i principi sottesi agli articoli 111 e 112 della Costituzione.

Le modalità di trasmissione della notizia di reato.

Va allora evitato l'inoltro al pubblico ministero di informative del tutto generiche e sommarie: in sostanza, limitato alla trasmissione dell'"informazione" del fatto, senza lo svolgimento di qualsivoglia attività a riscontro e corredo (identificazione della persona denunciata o querelata, benché puntualmente indicata dal denunciante/querelante; elezione di domicilio della persona denunciata o querelata; escussione delle persone informate indicate in denuncia/querela; identificazione e escussioni di altre persone in grado di comunque corroborare o smentire la denuncia/querela, ecc.).

Penso, esemplificando, all'inoltro all'Ufficio del pubblico ministero della sola querela così come presentata, senza lo svolgimento di attività investigativa a supporto (identificazione ed escussione di persone informate sui fatti, acquisizione di documentazione a riscontro, sommarie informazioni dell'indagato *ex* articolo 350 c.p.p., quando utili per controdedurre, ecc.).
Penso, sempre esemplificando, all' ipotesi della denuncia di soggetto per evasione non corredata dal provvedimento impositivo della misura, ecc.

Proprio per evitare il rischio di improprie e generiche informative, pare utile soffermare l'attenzione sulla disciplina normativa in tema di **invio [tempi e modalità] delle informative di reato.**

Ricordo, in proposito, quanto alla tempistica entro cui va osservato l'obbligo di trasmettere la *notitia criminis* al pubblico ministero, che la regola generale è contenuta nel comma 1 dell'articolo 347 c.p.p.: **la *notitia criminis* va trasmessa "senza ritardo", cioè appena possibile, senza ingiustificate inerzie, ma anche senza un'inutile frettolosità.**

Senza ritardo, infatti, non significa immediatamente.

L'organo di polizia, pertanto, acquisita la notizia di reato, può e deve riscontrarla svolgendo le necessarie investigazioni dirette ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad acquisire le fonti di prova e ad identificare il possibile responsabile.

Solo all'esito, "senza ritardo", deve rimetterla al pubblico ministero.

Va osservato, *per incidens*, che se la polizia giudiziaria, acquisita la notizia, si limitasse a trasmetterla "immediatamente", magari lo stesso giorno o pochissimi giorni dopo, all' ufficio del pubblico ministero, addirittura senza svolgere alcuna attività o limitandosi, al massimo, all'identificazione dell'indagato, ne deriverebbero notevolissimi inconvenienti. Ciò comporterebbe per il pubblico ministero assegnatario del fascicolo la necessità di inviare una successiva missiva -contenente le "direttive" per lo svolgimento delle indagini- con cui si sollecitano anche gli adempimenti più elementari e *routinari* (per esempio, identificazione dell'indagato, quando neppure a questa si sia provveduto, identificazione delle persone informate sui fatti, escussione delle persone informate sui fatti, ecc.), che, invece, la polizia giudiziaria ben potrebbe e dovrebbe svolgere d'iniziativa fin da subito.
Ciò comporterebbe, comunque, una ovvia ed inevitabile forbice temporale tra il tempo di commissione del fatto e l'inizio effettivo delle indagini, esiziale spesso per il buon esito di queste.
Ciò comporterebbe, inoltre, non infrequentemente, la parcellizzazione dei fatti incriminati, attraverso autonome iscrizioni di fascicoli processuali assegnati a diversi sostituti procuratori, qualora alla prima notizia seguano, nel tempo, altre notizie collegate, rimesse autonomamente e scoordinatamente dalla polizia giudiziaria, magari neppure facendo menzione del "precedente" (è l'ipotesi della contro-querela ovvero quella dei contenziosi interpersonali periodicamente caratterizzati dalla presentazione di denunce-querele reciproche).

La trasmissione subitanea e frettolosa della notizia di reato priva dei più elementari elementi a supporto, contrasta, in realtà, con il chiaro disposto normativo degli articoli 347 e 348 c.p.p.

E' lo stesso **articolo 347, comma 1, c.p.p.**, infatti, ad imporre alla polizia giudiziaria di raccogliere gli elementi investigativi essenziali, oggettivi e soggettivi, prima di trasmettere ("senza ritardo") la notizia di reato. E' un'attività che può e deve essere compiuta d'iniziativa dopo l'acquisizione della notizia e prima di avere ricevuto qualsivoglia direttiva dal pubblico ministero.

Ma la violazione riguarda anche il disposto dell'**articolo 348 c.p.p.**, che disciplina l'attività di polizia giudiziaria dopo l'informativa, sia prima che dopo la dazione delle direttive da parte del pubblico ministero.

Giusta il comma 1 dell'articolo 348 c.p.p., infatti, anche dopo l'informativa e prima delle direttive, la polizia giudiziaria **deve** attivarsi per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole. In tal senso, e solo a titolo esemplificativo ("tra l'altro"), il comma 2 dello stesso articolo dettaglia le attività che possono (*rectius*, devono) essere compiute.

Ma vi è di più. Dopo le modifiche introdotte con la legge 26 marzo 2001 n. 128, proprio con l'intenzione di rafforzare l'attività autonoma della polizia giudiziaria., il comma 3 dell'articolo 348 attribuisce notevoli spazi per tali attività anche dopo l'intervento del pubblico ministero (cioè dopo la dazione delle "direttive" e/o la

"delega" di atti specifici di indagine), prescrivendo che la polizia giudiziaria, oltre a dover eseguire le direttive e compiere gli atti delegati, può (*rectius*, deve, se tale disposizione va letta, come deve essere, in relazione al disposto dell'articolo 55 c.p.p.) svolgere "di iniziativa" tutte le (altre) attività utili a fini investigativi che si rendessero necessarie, con l'obbligo solo di informarne tempestivamente il pubblico ministero (e con il limite implicito di non trascurare le direttive impartite o gli atti delegati).

Quanto detto, va detto con chiarezza, vuole rassicurare anche gli operatori di polizia giudiziaria sulla tempistica di trasmissione della notizia di reato, con riferimento alla specifica ipotesi di illecito disciplinare [articolo 16 delle disposizioni di attuazione c.p.p.]: nel senso che non vi è alcun illecito [anzi, si è in presenza di un comportamento perfettamente in linea con la disciplina di settore] in caso di trasmissione di una notizia di reato completa di tutte le investigazioni pertinenti avvenuta non *ad horas*, ma ["senza ritardo"] nei tempi ragionevolmente compatibili proprio con il compiuto svolgimento di dette investigazioni.

Le modalità di trasmissione in caso di "urgenza"

Va solo soggiunto che quanto detto va solo parzialmente corretto per quanto riguarda i reati ricompresi nei **commi 2 *bis* e 3 dell'articolo 347 c.p.p.**

Per tali reati, infatti, **si fa eccezione alla regola generale della trasmissione "senza ritardo" della notizia di reato, stabilita nel comma 1 dell'articolo 347 c.p.p.**

Il comma 2 *bis* prevede l'obbligo di trasmissione della notizia di reato "al più tardi entro le quarantotto ore" dal compimento dell'atto nelle ipotesi in cui la polizia giudiziaria, acquisita la notizia e svolte le indagini ritenute opportune nei termini di cui sopra, abbia peraltro compiuto, in tale occasione, atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini: sono, esemplificando, le ipotesi delle sommarie informazioni raccolte nei confronti dell'indagato (articolo 350, commi 1 e 3, c.p.p.), della perquisizione (articolo 352 c.p.p.), del sequestro (articolo 354 c.p.p.), rispetto alle quali il pubblico ministero deve procedere al deposito in segreteria *ex* articolo 366 c.p.p. del relativo verbale e, per alcune (perquisizione e sequestro), deve provvedere alla convalida *ex* articoli 352, comma 4, e 355 c.p.p.

Il comma 3, invece, prevede l'obbligo di trasmissione "immediatamente" nei casi di urgenza e in quelli in cui comunque la *notitia criminis* abbia ad oggetto taluno dei reati gravi indicati dall'articolo 407, comma 2, lett. *a)*, numeri da 1 a 6, c.p.p.: trattasi, solo per esemplificare, dei delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2 (fatto riguardante ingenti quantità di sostanze stupefacenti), e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del dpr 9 ottobre 1990 n. 309; dei delitti di omicidio volontario (articolo 575 c.p.), di rapina aggravata (articolo 628, comma 3, c.p.), di estorsione aggravata (articolo 629, comma 2, c.p.), di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.), ecc.

Ma l'eccezione riguarda solo la tempistica della trasmissione della notizia di reato, non le attività anche di iniziativa che alla polizia giudiziaria compete di fare sia prima che dopo la trasmissione dell'informativa.
Onde anche per tali reati valgono integralmente le considerazioni sopra sviluppate in ordine alla necessità di un'attivazione autonoma ed immediata delle investigazioni atta a dare "concretezza" alla *notitia criminis*.

Le ragioni del rispetto della normativa di settore

Quanto detto cioè il rispetto del disposto degli articoli 347 e 348 c.p.p.- vuole recuperare anche **un più gratificante ed autonomo ruolo dell'operatore di polizia**, non limitato e confinato al momento della dazione delle direttive da parte del pubblico ministero.

Ma vuole anche realizzare il miglior approccio - anche in punto di tempestività e di efficacia organizzativa- alle indagini che questo Ufficio deve dirigere per le determinazioni in tema di esercizio dell'azione penale.

Per l'effetto, il richiamato disposto normativo va rigorosamente osservato. L' Ufficio si riserva di dichiarare "irricevibili" le notizie di reato incomplete, anche in elementi essenziali, che saranno quindi ritrasmesse per il compiuto, doveroso completamento. La dirigente amministrativa è pregata in proposito di attivare il personale preposto. Analogamente i magistrati dell'Ufficio sono pregati di svolgere adeguato, puntuale controllo, segnalando eventuali inosservanze.

**

L'elezione di domicilio.

Sempre in tema di efficacia dell'attività di polizia e nella anzidetta esigenza di completezza, segnalo un altro profilo di fondamentale rilievo, relativo alla **dichiarazione/elezione di domicilio.**

E' fondamentale per la polizia giudiziaria che raccoglie e trasmette la denuncia/querela il procedere – oltre che, ovviamente, alla compiuta identificazione dell'indagato, anche- alla rituale dichiarazione/elezione di domicilio [salva l'eccezionale ipotesi di indagato denunciato già in stato di irreperibilità].

Infatti, in tale evenienza, l'infruttuosità della notifica al domicilio dichiarato o eletto, importerà la possibilità di procedere alla notificazione presso il difensore *ex* articolo 161, comma 4, c.p.p.

Non solo: la ritualità della dichiarazione/elezione di domicilio potrà consentire all'Ufficio, nella ricorrenza delle condizioni di legge, di coltivare fruttuosamente la strada della richiesta di decreto penale di condanna.

Proprio garantire la suindicata metodica operativa, le segreterie e, soprattutto, i magistrati assegnatari del fascicolo cureranno il rispetto di tale adempimento, che non ammette eccezioni, segnalando eventuali inosservanze ingiustificate.
In ogni caso, laddove apprezzato in sede di ricezione, la notizia di reato potrebbe essere restituita, per l'effettuazione dell'incombente, nei termini di cui si è detto relativamente all'informativa "incompleta".

Alla elezione di domicilio, motivatamente, ci si potrà esimere dal provvedere [attendendo le determinazioni del PM] solo per specifiche ragioni di riserbo investigativo, di tutela della persona offesa ovvero della specifica necessità di dover procedere ad atti "a sorpresa".

Il contenuto dell'elezione di domicilio

Occorre poi soffermare l'attenzione sul "contenuto" [ossia sulle modalità di effettuazione] dell'elezione/dichiarazione di domicilio.

In tema, va evidenziato che la disciplina introdotta dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 impone di implementare qualitativamente il contenuto della dichiarazione/elezione di domicilio da parte della polizia giudiziaria.

Tale atto deve essere redatto in modo tale da garantire la più ampia consapevole conoscenza da parte dell'indagato, sì da porlo nella condizione di determinarsi scientemente sia in ordine alle proprie facoltà definitorie [richiesta di sospensione con messa alla prova; definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto], **sia in ordine alla propria presenza "nel processo"** [processo in assenza e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili].

Con riguardo alla prima questione, vengono all'attenzione la disciplina dell'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa in prova (articolo 141 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p.) e quella dell'avviso che il pubblico ministero deve dare alla persona sottoposta alle indagini quando ritenga di definire il procedimento con richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p).

Nel primo caso, si tratta di un avviso facoltativo e non obbligatorio ["può" avvisare l'interessato].

E' però opportuno che tale incombente venga coltivato proprio per favorire la possibilmente ampia applicazione dell'istituto deflattivo.

Nel secondo caso, l'avviso è invece obbligatorio, giacchè la norma richiamata, contenuta nell'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p., fonda l'obbligo per il pubblico ministero di dare avviso della propria intenzione di avanzare la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto all'indagato, che, nel termine di "dieci giorni", può prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del suo dissenso rispetto alla richiesta.

In questa prospettiva, buona soluzione organizzativa è quella, soddisfabile anche grazie alla collaborazione degli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio, di avvisare formalmente l'indagato di tali possibili modalità definitoria, in occasione della redazione del verbale di dichiarazione e/o elezione di domicilio.

L'avviso da parte degli organi di polizia giudiziaria che procedono a rimettere la denuncia/querela, da redigere unitamente al verbale di elezione/dichiarazione di domicilio, deve avere questo contenuto:

"Si avvisa XY, *in ottemperanza alla indicazione generale del Procuratore della Repubblica di Bologna*, che, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 *bis* c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova; e si avvisa, altresì, che, sempre laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta, il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione"[1].

Con riferimento alla seconda questione, quella correlata alla nuova disciplina del procedimento in assenza dell'imputato, si evidenzia l'importanza del disposto

[1] In questa prima fase applicativa, onde evitare difficoltà applicative, si ritiene opportuno prevedere un avviso standardizzato, costruito *per relationem* alla normativa di riferimento, restando ovviamente inteso che entrambi gli istituti non hanno una applicazione generalizzata a tutti i reati, prevedendo comunque valutazioni di merito comunque rimesse alla AG. Così, in particolare, la sospensione con messa alla prova trova applicazione solo nei procedimenti per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 c.p.p. e, al di fuori di questi, per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ne massimo a quattro anni avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendosi dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale; mentre la particolare tenuità è applicabile solo in presenza di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento.

dell'articolo 420 *bis* c.p.p.[2], laddove si stabiliscono le condizioni nella cui ricorrenza può essere celebrato il processo "nell'assenza" dell'imputato.

Nel nuovo sistema scompare l'istituto della contumacia dell'imputato, nel senso che l'assenza [irreperibilità] dell'imputato conduce alla sospensione del procedimento, fuori dei casi tassativi in cui tale condizione, cioè l'assenza, consente lo svolgimento del processo.

Fondamentale è allora il disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p., laddove si stabiliscono le condizioni nella cui ricorrenza può essere celebrato il processo "nell'assenza" dell'imputato.

In sintesi, il processo può essere celebrato "in assenza" dell'imputato quando questi abbia rinunziato a presenziare.

In mancanza di una rinuncia espressa, la volontà consapevole dell'imputato di non partecipare al processo può essere dedotta da una serie di circostanze da cui possa

---

[2] Questo il testo:

Articolo 420 *bis* c.p.p. (assenza dell'imputato).

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 *ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore, è altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 *quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

desumersi che egli sia stato effettivamente posto a conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Tali circostanze si desumono dal comma 2 dell'articolo 420 *bis* c.p.p.:

- pregressa elezione o dichiarazione di domicilio
- sottoposizione dell'imputato nel corso del procedimento ad arresto, fermo o misura cautelare
- nomina di un difensore di fiducia
- notifica a mani proprie dell'avviso dell'udienza
- conseguita conoscenza "certa" del procedimento conseguita in altro modo
- accertata volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Il tema da affrontare è quello dei riflessi di tale disciplina sull'elezione/dichiarazione di domicilio

E' pure vero, infatti, che **l'avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio – giusta il letterale disposto dell'articolo 420 *bis* c.p.p. - è condizione satisfattiva della consapevole conoscenza del procedimento, tale da legittimare lo svolgimento del procedimento in assenza.**

Peraltro, pare opportuno, nell'ottica del più ampio rispetto delle garanzie e, soprattutto, onde evitare il rischio di attività processuali inutili, perseguire il risultato della più ampia certezza della consapevole conoscenza degli effetti dell'atto che l'indagato va a firmare.

Tale risultato può essere perseguito in due modi.

Il primo, è quello di dare al verbale di dichiarazione/elezione di domicilio un reale contenuto di "concretezza", sì da <u>esplicitare con chiarezza all'indagato il "fatto" per cui si procede e gli obblighi che a tale dichiarazione/elezioni conseguono.</u>

<u>Tale contenuto di concretezza può realizzarsi laddove l'organo che procede rappresenti nel verbale, in modo sintetico, ma chiaro, il "fatto" per cui si procede, facendo riferimento all'episodio oggetto di denuncia ovvero al contenuto della querela presentata nei confronti dell'indagato.</u>

Ad esempio, deve essere indicato che si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, accertato come commesso in un determinato luogo ed in una determinata data.

Ad esempio, deve essere indicato che si procede nei confronti dell'indagato per una querela per appropriazione indebita di una determinata cosa presentata a suo carico da una determinata persona [a tal riguardo, mi sento di rappresentare, con tranquillante chiarezza, che non sussistono ragioni di malintesa riservatezza che ostino alla rappresentazione chiara e precisa del fatto, rispetto al quale il querelante ha chiesto si debba procedere in sede penale].

Il secondo, è quello di prevedere che l'organo che procede alla redazione del verbale di elezione/dichiarazione di domicilio oltre che l'avvertimento di cui all'articolo 161, comma 1, c.p.p., dia anche l'ulteriore avvertimento degli effetti che ne conseguono in ordine alla conoscenza del procedimento penale da parte dell'interessato e della possibilità che questo potrebbe legittimamente svolgersi in sua "assenza", essendo questi in tale sede "rappresentato" dal difensore ai sensi di quanto disposto dall'articolo 420 *bis* c.p.p.

***

In sintesi, si chiede che:

il verbale di dichiarazione/elezione di domicilio contenga una chiara, esplicita, anche se sintetica, rappresentazione del "fatto" oggetto delle indagini.

Inoltre, la polizia giudiziaria del territorio, tenuta a procedere alla elezione/dichiarazione di domicilio, è necessario che **integri** il modulo con i seguenti avvertimenti:

"Si avvisa che, a seguito della avvenuta elezione/dichiarazione di domicilio, si ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato e eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (articolo 161, comma 1, c.p.p.).
Si avvisa, altresì, che, a seguito dell'inoltro della denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente, si procederà ad iscrivere procedimento penale rispetto al quale si ha diritto di partecipare e di essere presenti, con la conseguenza che, laddove si rimanesse "assenti", l'esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di procedere, essendo "rappresentati" dal difensore, di fiducia o di ufficio (articolo 420 *bis*)".
Si avvisa, infine, che, *in ottemperanza alla indicazione generale del Procuratore della Repubblica di Bologna*, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta, l'indagato ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168 *bis* c.p., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova; e si avvisa, altresì, che, sempre laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta, il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione".

**

La subdelega

Per completare la disamina delle modalità di trasmissione della notizia di reato, si prende atto della possibile scelta operativa dell'uso dell'**istituto della "subdelega"** delle attività di indagine (meglio, di alcuni atti: escussione di persone informate, accertamenti documentali, elezione di domicilio, ecc.) ad altre articolazioni della medesima polizia giudiziaria in ragione del luogo ove l'accertamento va compiuto.

E' ovvio che la subdelega è necessitata (o quasi) quando tale luogo sia effettivamente distante, anche per ovvie esigenze di economia.

In tutta probabilità, la subdelega diventa inutile e dannosa quando la distanza è francamente molto modesta: ciò che deve dirsi, per esempio, reciprocamente, per tutti o la maggior parte dei luoghi del circondario dell'Ufficio giudiziario di Bologna.

In questa caso la subdelega andrebbe senz'altro evitata e l'attività va compiuta direttamente dall'organo di polizia che ha in carico le investigazioni.

In ogni caso, a fronte di una "subdelega" di un atto di indagine [a cominciare dal più semplice: l'elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagini], salve le ipotesi di urgenza nella trasmissione della notizia di reato di cui si è detto *supra*, **ci si dovrà astenere, per l'intanto, dal rimettere alla procura della Repubblica la notizia di reato, attendendo piuttosto l'espletamento della subdelega, sì da poter rimettere il materiale "integrale" delle investigazioni.**

E' ovvio, invece, che il riservare all'autorità di polizia subdelegata la trasmissione "a seguito" dell'incombente, oltre a rendere incontrollabili i tempi di assolvimento, rende concreto il rischio della dispersione dell'atto, con evidenti pregiudizi operativi.

**

La predisposizione di un modulo uniforme per la trasmissione delle notizie di reato

Per perseguire l' intendimento dell'Ufficio di migliorare ulteriormente la propria efficienza, attraverso una metodica che consenta una più rapida iscrizione delle notizie di reato, si intende poi intervenire sulle **modalità di trasmissione [cartacea; che si aggiunge alla trasmissione tramite il Portale NdR] di tali notizie da parte della polizia giudiziaria, con particolare riferimento, allo stato, alle articolazioni della polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e delle Polizie locali.**
Trattasi, infatti, degli organismi con cui l'Ufficio più si relaziona, quantitativamente e qualitativamente, sotto il profilo dell'acquisizione delle notizie di reato.

Or bene, un intervento migliorativo passa attraverso l'individuazione di una **modulistica uniforme** [*che si allega: allegato 1*], costruita sulla falsariga di moduli già in uso presso altre Procure della Repubblica, dove in modo molto semplice e chiaro la

polizia giudiziaria può indicare tutti gli elementi essenziali per identificare oggettivamente e soggettivamente la notizia di reato.
Ciò che consente all'Ufficio un'immediata verifica e un'immediata e semplificata modalità di registrazione, che può ridurre i già contenutissimi tempi di attivazione delle indagini preliminari e, nel contempo, evita il rischio di sempre possibili trasmissioni prive di dati essenziali.

Ciò che potrebbe altresì consentire, in futuro, laddove si trovassero le necessarie risorse tecniche ed economiche, vuoi l'inoltro telematico delle informative, vuoi la scannerizzazione delle medesime attraverso l'impiego di un lettore ottico.

Per l'effetto, si allega il modulo che dovrà essere adottato, fissandosi, per l'adeguamento, il termine congruo del 30 settembre 2016, utilizzabile anche per ricevere eventuali suggerimenti migliorativi, senz'altro graditi.

A partire da tale data, non saranno più ricevute notizie trasmesse con modalità alternative.

**

Le informative a carico di ignoti con elenco mensile

L'articolo 107 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 50 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, dispone che: "Le **denunce a carico di ignoti** sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato. **con elenchi mensili**".

Di tale disposizione va data attuazione, giacchè ogni diversa modalità di trasmissione delle notizie di reato di che trattasi. oltre che essere contrario alla suddetta norma di legge, impedirebbe di procedere alle modalità semplificate di iscrizione e di definizione che costituiscono la *ratio* della previsione normativa.

L'intervento è qui necessario perché ho potuto notare una frequente inosservanza di tle disposizione normativa, con spreco di energie notevole in tutte le fasi di lavorazione. Del resto, questo spreco riguarda anche l'organo che trasmette la notizia, che di fatto anziché provvedere una sola volta per tutti gli ignoti di interesse, provvede a plurimi, separati invii, con aggravio di impegno e suppongo- di costi.

L'inosservanza, per vero, riguarda anche il "tipo" di reati per cui si procede all'invio per elenchi, giacchè questo è per lo più limitato ai soli furti, mentre [con le eccezioni di cui si dirà] la procedura è di generale applicazione.

Aggiungo per chiarezza che l'inserimento nell'elenco non va affatto considerata una abdicazione investigativa, perché non pregiudica lo svolgimento autonomo delle

indagini da parte della polizia giudiziaria o la valorizzazione di elementi successivamente comunque acquisiti [potendosi procedere alla riapertura delle indagini].

Così come è certamente possibile una autonoma determinazione dell'Ufficio di scorporare dall'elenco il singolo fascicolo per attivare approfondimenti investigativi.

Piuttosto, tale determinazione corrisponde ad un'opportuna considerazione degli elementi acquisiti tali da non consentire una diversa determinazione che una archiviazione anche solo allo stato, per quanto detto. E' quindi una determinazione che corrisponde appieno ad un'ovvia esigenza di economicità delle risorse – anche di polizia giudiziaria- che, specie in un momento qualificato da una notoria difficoltà e penuria, legittima e favorisce di coltivare ipotesi criminose più gravi e più prognosticamente destinate all'esercizio fattivo dell'azione penale.

Ai fini della determinazione che interessa, poi, a conforto dell'inserimento nell'elenco dei fatti reato non supportati da elementi idonei a consentire la identificazione del responsabile e la sua sottoposizione a processo, **è opportuno che venga anche considerato l'impegno investigativo che dovrebbe essere speso, con prognosi ragionevolmente negativa**: ciò che, esemplificando, potrebbe valere rispetto a talune diffuse ipotesi di reato informatico [ad esempio, articoli 615 *ter* e 640 *ter* c.p.], in ordine alle quali l'esperienza pratica accredita della necessità del ricorso a rogatorie internazionali dall'esito spesso infruttuoso, magari per fatti che poi risultano improcedibili perché commessi all'estero, che hanno provocato un danno economico molto modesto o che vengono denunciati solo per finalità cautelari. Rispetto a tali fatti rappresento allora l'inutilità di sollecitazioni investigative per lo più *routinarie* e non mirate nello specifico- la cui prognosi di utilità è difficilmente formulabile.

Raccomando, pertanto, da subito, il rigoroso rispetto della normativa di settore. diversamente le denunce irritualmente trasmesse **saranno ritenute irricevibili e ritrasmesse - per il successivo corretto inoltro- all'organo di polizia giudiziaria che le ha inviate.**

Ricordo che all'invio con elenco mensile si **fa eccezione** solo:

- per le denunce relative ai gravi delitti indicati nell'articolo 407. comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 6), c.p.p. (per esempio, i delitti di omicidio volontario e di rapina aggravata) (articolo 348, comma 3, c.p.p.), rispetto alle quali la comunicazione di reato deve essere immediata e, quindi, non è possibile rispettare la cadenza mensile
- per le denunce relativamente alle quali ricorrono nella prospettiva delle indagini da compiere- "ragioni di urgenza" (cfr. articolo 348, comma 3, c.p.p.); anche in tali ipotesi la comunicazione di reato deve essere immediata e non è quindi possibile rispettare la cadenza mensile; l'apprezzamento delle ragioni di urgenza, come è ovvio, è rimessa agli operanti, ma a tal proposito richiamo l'attenzione sul fatto che si deve pur sempre trattare di attività che vanno

inderogabilmente compiute con sollecitudine potendosi dalle stesse ricavare con ragionevole attendibilità elementi di prova importanti per l'identificazione del responsabile; **questa caratteristica non sempre ha la - a volte tralaticia - richiesta di acquisizione dei dati del traffico telefonico,** rispetto a situazioni in cui tale acquisizione risulta già *ex ante* come scarsamente rilevante e non decisiva ovvero, che è lo stesso, rispetto a fattispecie incriminatici di così modesta gravità da rendere lo strumento investigativo proposto antieconomico e inutilmente impegnativo per gli stessi operanti, richiesti poi ovviamente di analizzare ed incrociare dati risalenti nel tempo o molto numerosi, comunque scarsamente significativi.[3]

- per le denunce rispetto alle quali si è proceduto ad atti soggetti a convalida (ad esempio, il sequestro o la perquisizione)
- per le denunce per cui vi è necessità di avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione, vuoi perché richiesto dalla stessa (articolo 408, comma 2,c.p.p.), vuoi perché previsto dalla legge "per i delitti commessi con violenza alla persona" (articolo 408, comma 3 *bis*, c.p.p.)[4]

L'invio con l'elenco mensile, del resto, come detto, non impedisce né l'attivazione delle indagini d'iniziativa, né preclude a questo Ufficio di delegare specifiche investigazioni, onde trattasi di metodica organizzativa che, non precludendo affatto lo svolgimento

---

[3] L'acquisizione dei tabulati telefonici, per non ingolfare la stessa polizia giudiziaria e le società telefoniche, non può essere metodica tralaticia anche in relazione a vicende di scarsissimo rilievo e va evitata comunque nell'assenza di necessari (previ) riscontri investigativi atti a realmente giustificare l'incombente: per l'effetto, anche le denunce a carico di ignoti che presentino una richiesta di acquisizione di tabulati priva di adeguata giustificazione, nei termini suesposti, dovranno essere trattate inviandole con elenco mensile. **L'invito è, anzi, quello di evitare la sollecitazione al pubblico ministero di autorizzare l'acquisizione dei tabulati, salvo che ricorrano (motivate) ragioni investigative e si tratti, comunque, di fatti relativi a reati gravi (per esempio, in caso di reati contro il patrimonio, furti in abitazione o rapine aggravate).**

[4] A tale ultimo proposito, incidentalmente, segnalo che, secondo la migliore lettura interpretativa, la norma dell'articolo 408, comma 3 bis, c.p.p. si riferisce non a qualsivoglia delitti di violenza contro la persona, anche qualificato daun contesto occasionale, ma solo ai delitti commessi con violenza contro la persona che si iscrivano in un contesto di violenza di genere ovvero di violenza domestica (per la cui nozione cfr. articolo 3 della legge n. 119 del 2013: "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"). In questo senso, in tema, cfr. Sezioni unite, 29 gennaio 2016, persona offesa F. in proc. C., laddove si è affermato che la disposizione dell'articolo 408, comma 3 bis , c.p.p., che stabilisce l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612 *bis* e 572 c.p., proprio perché l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario. Ne consegue che la disciplina dell'avviso *ex* articolo 408, comma 3 *bis* , c.p.p. si applica, esemplificando, ai reati di cui agli articoli 572, 575, 582, 612 *bis* c.p., se ed in quanto iscrivibili in tale contesto oggettivo.

delle indagini preliminari, assicura tuttavia una semplificazione ed un'economia nella registrazione e trattazione che vanno senz'altro coltivate.

Per la trasmissione [cartacea; che si aggiunge alla trasmissione tramite il Portale NdR] delle notizie di reato a carico di ignoti dovrà essere utilizzato il modello fac-simile allegato alla presente [*allegato 2*]. Si raccomanda in particolare la compilazione del titolo di reato.

**

L' Ufficio Iscrizioni di questo Ufficio registrerà i fascicoli riuniti nell'elenco singolarmente, attribuendo ai medesimi diverso numero di R.G., anche se poi la richiesta di archiviazione, in duplice copia, sarà avanzata con unico elenco[5]. Tali fascicoli saranno assegnati allo stato- secondo le regole già previste nel vigente Progetto organizzativo.

La Dirigenza dell'Ufficio è pregata di adottare le iniziative esecutive.

**

Le informative relative a reato procedibile a querela in caso di mancanza della condizione di procedibilità.

Una ulteriore chiarificazione di si impone anche per soddisfare una esigenza di risparmio [di mezzi e di personale], tanto più avvertita in un momento in cui si discute e si vuole perseguire la cosiddetta *spending rewiew*, per contenere le spese ed evitarne di inutili.

Ci si riferisce alla trasmissione della notizia di reato relativa a reato procedibile a querela **in caso di mancanza della condizione di procedibilità**: le ipotesi tipiche sono le notizie di reato relative ad **incidenti stradali** con esito lesivo [il reato è quello di cui all'articolo 590 c.p.; sono ovviamente eccettuate le ipotesi procedibili d'ufficio di cui all'articolo 590 *bis* c.p.] e quelle relative a referti di pronto soccorso per **lesioni personali volontarie lievi non aggravate** [il reato è quello di cui all'articolo 582 c.p.: sono procedibili a querela quando la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577], laddove non risulti presentata istanza di punizione.

---

[5] La diversa opzione, pure sostenuta da taluni, pure a livello ministeriale, in forza della quale per ogni elenco trasmesso dovrebbe formarsi un'unica copertina-fascicolo, attribuendo un unico numero di R.G., si scontra con le obiettive difficoltà di inserimento a SICP, ma soprattutto con le esigenze successive che potrebbero riguardare i singoli fascicoli [riapertura delle indagini; richiesta di certificati di chiusa inchiesta, ecc.]: la scelta *supra* patrocinata, del resto, non è smentita da alcuna norma primaria e, comunque, rientra nell'apprezzamento discrezionale del PM la scelta della modalità di registrazione.

Spesso, va detto, neppure si tratta di notizie di reato: quando, per esempio, l'incidente stradale è provocato dallo stesso infortunato o quando l'incidente si è verificato per mero accidente senza responsabilità di terzi.

E' nota la disciplina di riferimento.

Nel caso di **reati procedibili a querela**, per la polizia giudiziaria l'obbligo di informativa all'autorità giudiziaria trova una disciplina particolare nel combinato disposto degli **articoli 346 c.p.p. e 112 disp. att. c.p.p.**

Infatti, **in mancanza di querela**, quando questa può essere ancora presentata, la polizia giudiziaria può (anzi, deve) compiere gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova (ad esempio, in caso di incidente stradale con feriti, la polizia stradale intervenuta *in loco* deve procedere ad eseguire i rilievi dell'incidente stradale ed a sentire le persone informate che hanno assistito all'incidente), riferendone poi all'autorità giudiziaria; a quest'ultima **rimetterà la relativa documentazione (solo) se e quando la querela venga successivamente presentata e, comunque, quando il pubblico ministero ne abbia fatto formale richiesta**[6].

Ciò premesso, qui si vuole affrontare la modalità di trasmissione delle informative nei casi di improcedibilità per [attuale] mancanza di querela.

L'esperienza attesta di un inoltro quantitativamente molto consistente [basti pensare agli incidenti stradali inquadrabili nell'ipotesi di cui all'articolo 590 c.p.], con un aggravio di lavoro vuoi per la p.g. vuoi per l'ufficio di Procura che deve registrare le singole informative.

Lavoro peraltro del tutto inutile perché si tratta di fascicoli destinati all'immediata archiviazione. Il fascicolo sarà poi comunque [ri]aperto in caso di formale, successiva presentazione della querela [cfr. articolo 345 c.p.p.]

L'inutilità è anche [inutilmente] costosa, non foss'altro che per il confezionamento degli incartamenti da avviare all'archivio e per il giro inutile di carte che ne consegue.

In questa prospettiva, nell'ottica della semplificazione, sembra pertinente dettare disposizioni prescrittive coerenti con le rilevate finalità di risparmio e di conveniente

---

[6] Tra gli atti che possono essere compiuti [nel caso di incidente stradale] può in ipotesi rientrare il sequestro [nel qual caso, ovviamente, il verbale andrebbe rimesso alla AG nei termini previsti dal codice per la convalida]. Peraltro, rispetto a tale sequestro (*rectius*, alla determinazione di procedere al sequestro) raccomando per evitare attività inutili e inutili spese per l'Erario- di limitare il sequestro ai casi in cui l'acquisizione dei veicoli sia realmente necessaria (ai fini, per esempio, dell'effettuazione di una consulenza tecnica, nei casi di dubbio sulle modalità di verificazione dell'incidente). Mentre, allorquando manchi tale necessità è ampiamente satisfattivo il verbale di accertamento *ex* articolo 354 c.p.p., magari corredato da fotografie dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai veicoli.
In questa prospettiva, in caso di effettuazione del sequestro, sarà buona regola quella di motivare sulle esigenze probatorie che si sono intese soddisfare, anche per consentire al pubblico ministero, nel caso, un immediato dissequestro.

utilizzo delle risorse, attraverso una corretta e rispettosa lettura della normativa di settore.

Intanto, l'articolo 112 disp. att. c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria debba riferire "senza ritardo" al pubblico ministero **solo se ed in quanto abbia proceduto a compiere l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 c.p.p. Da ciò deriva che, qualora non sia stata compiuta attività di indagine** [ad esempio, quando ci si sia limitati a raccogliere il referto del pronto soccorso relativo all'incidente o alle lesioni] **non è affatto necessario procedere alla trasmissione alla AG di una documentazione del tutto inutile processualmente. In tale evenienza, ci si asterrà da tale trasmissione**, cui si procederà solo se fosse presentata querela o se vi fosse esplicita richiesta della AG [*aliunde* destinataria della querela].

Detto altrimenti, ci si deve astenere dal trasmettere, in assenza di querela: i referti relativi alle lesioni rilasciati dal pronto soccorso; così come le notizie di incidenti stradali [inquadrabili nel paradigma dell'articolo 590 c.p.] non caratterizzate dallo svolgimento di attività investigativa.

Mentre nel caso di attività di indagine [ad esempio, lo svolgimento dei rilievi in caso di incidente stradale], si tratta di interpretare il riferimento al "senza ritardo" contenuto nell'articolo 346 c.p.p. Già oggi, opportunamente, molti uffici di p.g. attendono per trasmettere la notizia il decorso del termine di tre mesi previsto per la proposizione della querela [articolo 124 c.p.p.]. **Ma si può andare oltre:** è sufficiente trasmettere le informative in un unico elenco annuale [nel mese di dicembre di ciascun anno], **del tipo di quello già utilizzato per l'inoltro delle informative a carico di ignoti *ex* articolo 107 *bis* disp. att. c.p.p., si da consentire all'Ufficio una semplificata attività di registrazione e di definizione.** Il "senza ritardo" è infatti un concetto elastico, che va interpretato [in assenza di indicazioni di specifica urgenza] coniugando in modo equilibrato le diverse esigenze [quelle di conoscenza della AG, di efficienza, di risparmio, di reale utilità di una conoscenza "accelerata"].

Detto altrimenti, per tali notizie [il caso tipico è quello degli incidenti stradali -non procedibili ovviamente d'ufficio, ma inquadrabili nel disposto dell'articolo 590 c.p.- dove si è intervenuti a effettuare i rilievi o a sentire i testimoni], **in assenza di querela, ciascun ufficio provvederà a un 'unica trasmissione annuale in elenco, sulla falsa riga di quello già in uso per gli ignoti.**

**

Tale elenco, dall'Ufficio competente, sarà iscritto in un unico fascicolo onnicomprensivo a modello 45, da archiviare *de plano*.

La Dirigenza dell'Ufficio è pregata di adottare le iniziative esecutive.

**

Il nulla osta della AG per il rilascio di copia dei rilievi degli incidenti

Si coglie l'occasione per un'ulteriore semplificazione, nella prospettiva di evitare anche aggravi di lavoro e appesantimenti per il cittadino,

Nell'ottica della semplificazione, dell'eliminazione delle attività burocratiche inutili e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, **si ritiene di intervenire sulla prassi operativa per cui ai fini del rilascio di copia degli atti contenenti i rilievi di incidenti stradali da parte dell'organo di polizia che vi ha proceduto viene previsto il "nulla osta" del pubblico ministero.**

In realtà, dando per scontato l'"interesse" del richiedente e quindi la titolarità del diritto al rilascio delle copie [che è precondizione essenziale, che va verificata documentalmente dall'organo di polizia richiesto], la "condizione" del previo "nulla osta" di questo Ufficio è adempimento sostanzialmente inutile, che aggrava l'*iter* e i tempi dell'accesso.

E' adempimento inutile laddove non ci sia un procedimento pendente: è l'ipotesi statisticamente più frequente, ove si abbia riguardo agli incidenti con lesioni, dove non vi è stata presentazione di querela. E' sul punto irrilevante che il fatto non si stato ancora comunicato alla AG o che lo sia stato e il procedimento aperto sia stato definito per mancanza della condizione di procedibilità.

Ma è adempimento inutile anche nel caso di procedimento aperto e ancora pendente: si pensi ai fatti relativi ai reati di omicidio e lesioni colpose stradali [procedibili d'ufficio] ovvero ai reati di lesioni colpose *ex* articolo 590 c.p. [ove vi sia stata presentazione della querela]. In realtà, anche nella pendenza del procedimento, i rilievi sono atti suscettibili di deposito e di successivo accesso da parte degli interessati (articoli 354 e 366 c.p.p.). Ciò che conferma l'insussistenza concettuale di esigenze di riserbo processuale ostative all'accesso e, anzi, l'esistenza di un diritto non solo dell'eventuale indagato, ma anche delle altre parti del processo di averne conoscenza, vuoi per ragioni di difesa nel processo, vuoi per le iniziative civilistiche ed assicurative correlate e conseguenti all'incidente.

L'accesso ed il rilascio di copia, pertanto, non ammettono altra limitazione che la verifica dell'"interesse", ossia della legittimazione del richiedente [che va riscontrata nei termini di cui si è detto], rendendo sostanzialmente inutile l'intervento "autorizzatorio" dell'Ufficio del pubblico ministero.

Si ometterà pertanto di richiedere il "nulla osta" e l'Ufficio del pubblico ministero ometterà di provvedere in merito.

**

Le informazione della facoltà per la persona offesa.

Per completare la disamina e contribuire ad un sempre più fruttuoso e consapevole coordinamento tra l'Ufficio della Procura e la polizia giudiziaria, si deve affrontare la tematica delicata della disciplina delle **informazione dovute alla vittima del reato**, per favorirne una partecipazione attiva nel procedimento.

E' essenzialmente la disciplina contenuta nell' **articolo 90 *bis* c.p.p.** [recentemente introdotto dal decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212].

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, **al momento dell'acquisizione della notizia di reato**, [già] devono avvisare la persona offesa della **facoltà di nominare un difensore** per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti e della possibilità dell'accesso al **patrocinio a spese dello Stato** (**articolo 101, comma 1, c.p.p.**)

Già con la disciplina dell'articolo 101, comma 1, c.p.p. si è inteso dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, laddove si prevede un diritto generale di informazione della vittima circa le facoltà attribuitele dall'ordinamento e, sotto questo profilo, il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, intervenendo sull'articolo 101, comma 1, c.p.p., ha "anticipato", sia pure con un contenuto meno ampio, il portato dell'articolo 90 *bis* c.p.p., introdotto dal decreto legislativo n. 212 del 2015.

Ora, la disciplina degli "avvisi" è ricavabile dalla combinata applicazione di quanto disposto dagli articoli 90 *bis* e 101, comma 1, c.p.p., su cui si vogliono dare indicazioni chiarificatrici.

Ciò perché l'articolo 90 *bis* c.p.p. è costruito attraverso un'elencazione di dati da fare oggetto di informazione che è caratterizzata, talora: da espressioni ripetitive rispetto a quanto già dettagliato nell'articolo 101, comma 1, c.p.p. [si pensi, al riferimento alla facoltà di accesso al patrocinio a spese dello Stato]; da espressioni ed indicazioni eccessivamente generiche e aspecifiche, che è pressoché impossibile concretizzare con indicazioni pertinenti ed esaustive [si pensi, alle indicazione delle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti, non accompagnata dalla specificazione dei diritti cui ci si intende riferire; si pensi, ancora, al riferimento oltremodo generico alle "eventuali misure di protezione", laddove non è immediatamente chiaro se debbano esservi ricomprese le misure cautelari e/o se ci debba riferire a situazioni -ad esempio, case di accoglienza per vittime di fatti di violenza- la cui concreta disponibilità non è riconducibile all'autorità procedente, giudiziaria o di polizia]; da indicazioni ripetitive di altre pure contenute nel corpo dello stesso articolo 90 *bis* [si pensi, al riferimento alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni che, oltre ad essere espressione troppo generica, mira a soddisfare un'esigenza di informazione che è già ricompresa nel precedente richiamo alla facoltà di accesso al registro delle notizie di reato *ex* articolo 335 c.p.p.]; da indicazioni riguardanti istituti processuali di non prognosticabile applicazione e strutturati già di per sé per consentire l'interlocuzione consapevole della persona offesa [si pensi, alla particolare tenuità del fatto, e la disciplina prevista in proposito dagli articoli 411, comma 1 *bis*, e 469, comma 1 *bis*, c.p.p.].; da indicazioni relative ad istituti che è

onere del giudice attivare alle condizioni di legge [si pensi. alla disciplina dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di conciliazione/mediazione davanti al giudice di pace].

Per converso, incomprensibilmente, non è ricompresa tra gli avvisi, la richiesta di informazione in ordine ai provvedimenti di scarcerazione o all'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 *ter* c.p.p.

Il disposto normativo, in sintesi, deve essere **riletto ed applicato in un'ottica di concreta fattibilità e di efficienza dell'informazione,** che non può ritenersi soddisfatta da una tralaticia riproposizione di indicazioni normative generiche o prive di concreta attualità nel caso specifico.

In questa prospettiva, per rendere concreta al massimo la tutela degli interessi della persona offesa/vittima dal reato, in uno con un'implementazione ragionata delle informazioni, dovrà essere **valorizzata l'opportunità, per la persona offesa, di rivolgersi ad un difensore di fiducia, quale soggetto, nel concreto, in grado di fornire le migliori indicazioni defensionali, in tutti i momenti significativi del procedimento.**

Informazioni alla vittima: gli incombenti per la Procura della Repubblica

Per quanto riguarda l'Ufficio di Procura, laddove la denuncia/querela sia qui direttamente presentata [secondo la disciplina qui in essere: **presso le Sezioni di polizia giudiziaria**], può proporsi come soluzione organizzativa fattibile e conveniente quella di onerare direttamente l' organo ricevente, attraverso la consegna - e conseguente documentazione di tale consegna- al querelante/denunciante un avviso del seguente tenore:

"In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 11.528,41, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico del d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015 n. 186].

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato dal reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p.

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'articolo 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte; salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 *septies* c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di rimessione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 *bis* c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela, e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti [e, quindi, la remissione della querela], mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274]".

Si avvisa della facoltà di richiedere di essere informati, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato , nonché della volontaria sottrazione dell'interessato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva; ciò salvo che, secondo apprezzamento dell'autorità procedente, risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato [cfr. articolo 90 *ter* c.p.p.].

Si avvisa, altresì, del fatto che, laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta [deve trattarsi di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento], il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare

tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p. nel caso presentando formale motivata opposizione" [v. *fac-simile allegato]*.

**

Resta da precisare che una innovazione importante ricavabile dal *novum* normativo è quella di assicurare l'informazione "in una lingua comprensibile" [cfr. articolo 90 *bis*, comma 1, c.p.p.].

Ne deriva che in calce all'avviso il funzionario dovrà riportare l'indicazione della conoscenza della lingua italiana. In difetto, provvederà alla consegna dell'avviso nella lingua in concreto "comprensibile".

In via di prima applicazione, l'avviso sarà tradotto in inglese, francese, tedesco e arabo. Nel tempo, a seconda delle esigenze, si provvederà a tradurlo in altre lingue.

La Dirigenza è pregata attivarsi per le traduzioni.

**

E' opportuno che da tale incombente non si prescinda anche nel caso in cui la denuncia/querela sia presentata tramite difensore di fiducia ritualmente nominato, in ragione degli specifici avvisi previsti per l'attivazione della procedura definitoria della particolare tenuità del fatto.

Sul tema, se opportuno, per l'Ufficio di Procura si tornerà con apposito ulteriore atto di indirizzo, anche in ragione delle problematiche applicative, in tema di lingua e di assistenza linguistica, derivanti dalla previsione di cui all'articolo 107 *ter* delle disposizioni di attuazione c.p.p.

Informazione alla vittima: gli incombenti per la polizia giudiziaria

Come anticipato, tenuta a soddisfare agli obblighi di informazione di che trattasi **è anche la polizia giudiziaria**, giacchè l'informazione di cui all'articolo 90 *bis* c.p.p. integra quella più generale di cui all'articolo 101, comma 1, c.p.p.

Si è ovviamente consapevoli che, soprattutto per gli operatori di polizia giudiziaria, può non essere semplice apprezzare se si sia in presenza di un reato rispetto al quale il denunciante/querelante debba ritenersi o no persona offesa[7]. Basti pensare alle difficoltà

[7] La persona offesa dal reato (o soggetto passivo) è il titolare del bene protetto dalla norma penale che, quindi, subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato. Tale nozione, come è noto, va distinta da quella di danneggiato dal reato, che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile: nel codice di rito, al soggetto

interpretative che hanno caratterizzato i reati contro la fede pubblica e che, tuttora, caratterizzano il reato di abuso d'ufficio.

Nel dubbio, allora risulta metodica più conveniente quella di dare **in calce al verbale di ricezione della denuncia/querela l'informazione di che trattasi, nella stessa identica forma riportata sopra per l'Ufficio della Procura** [*con la presente si revocano precedenti altri moduli, che pure erano ampiamente satisfattivi delle esigenze rappresentate dal legislatore, a seguito di una rinnovata valutazione delle indicazioni fornite dal legislatore*: cfr. in particolare quelli di cui alla nota in data 14 marzo 2016 di questo Ufficio]. Per comodità ovviamente ben può essere utilizzato il contenuto dell'atto allegato di cui *supra* che, a richiesta sarà inviato in formato editabile.

**

Per l'effetto, si pone la seguente regola di indirizzo: se la denuncia/querela è ricevuta dalla polizia giudiziaria all'incombente informativo deve procedere l'organo che l'ha raccolta: pur non essendo prevista espressamente alcuna nullità, si tratta di incombente che va inderogabilmente assolto, nei termini suddetti, giacchè un ritardo potrebbe pregiudicare il compiuto esercizio delle facoltà defensionali.

Il mancato assolvimento dell'obbligo potrà importare l'irricevibilità dell'informativa che sarà resa ai fini dell'espletamento dell'incombente omesso.

**

Le SS.VV. sono pregati di darne informazioni alle dipendenti articolazioni territoriali, affinchè ottemperino alle suddette indicazioni.

Sarà comunque mia cura organizzare incontro/incontri illustrativi delle suddette tematiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

Bologna. 9 settembre 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
GIUSEPPE AMATO

CANCELLIERE B3
Dr.ssa Lidia Moschieri

passivo sono attribuiti diritti e facoltà che invece non competono al danneggiato civile, il quale è completamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non potendo costituirsi parte civile.

INTESTAZIONE DATI UFFICO PG

Prot. Luogo e data

OGGETTO:- Notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. TRIBUNALE
contro NOTI ☐ IGNOTI ☐

Alla PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE
via Garibaldi, 6
BOLOGNA

COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO

1) INDAGATO: _____
nato a _____ il _____ residente _____
Codice CUI _____

2) INDAGATO: _____
nato a _____ il _____ residente _____
Codice CUI _____

3) INDAGATO: _____
nato a _____ il _____ residente _____
Codice CUI _____

PERSONE OFFESE:

1) _____ nato a _____ il _____
residente a _____
Avviso ex art. 408 c.p.p. Si ☐ No ☐

2) _____ nato a _____ il _____
residente a _____
Avviso ex art. 408 c.p.p. Si ☐ No ☐

3) _____ nato a _____ il _____
residente a _____
Avviso ex art. 408 c.p.p. Si ☐ No

a) REATO:

Consumato ☐
Accertato ☐ Data
Denunciato ☐ Luogo

Riferito a: Indagato 1 ☐
Indagato 2 ☐
Indagato 3 ☐

b) REATO:

Consumato ☐
Accertato ☐ Data
Denunciato ☐ Luogo

Riferito a: Indagato 1 ☐
Indagato 2 ☐
Indagato 3 ☐

c) REATO:

Consumato ☐
Accertato ☐ Data
Denunciato ☐ Luogo

Riferito a: Indagato 1 ☐
Indagato 2 ☐
Indagato 3 ☐

ARRESTO/FERMO DI CUI SI CHIEDE LA CONVALIDA

SI NO

SEQUESTRO DI CUI SI CHIEDE LA CONVALIDA

SI NO

PERQUISIZIONE DI CUI SI CHIEDE LA CONVALIDA

SI NO

Qualifica e firma responsabile ufficio

PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BOLOGNA – Scheda di iscrizione

Delitto ☐ Contravvenzione ☐

Si dispone l'iscrizione:

☐ sul registro mod. 21: come da scheda sopra riportata/con la seguente variazioni: (Mon. ☐ Coll. ☐)
.....
.....

☐ sul registro mod. 44: come da scheda sopra riportata/con la seguente variazioni: .....
.....
.....

☐ sul registro mod. 45 A.R.:.....
.....
.....

☐ sul registro mod. 21bis: come da scheda sopra riportata/ con la seguente variazione: .....
.....
.....

☐ sul registro mod. 44 GDP: come da scheda sopra riportata/ con la seguente variazione: .....
.....
.....

☐ sul registro Anonimi .....
.....

Si designa il magistrato:.....

Bologna, lì .....

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

_____

Iscritto al n° _____ data _____

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE

Data prescrizione_____

IL MAGISTRATO DESIGNATO

INTESTAZIONE UFFICIO DI POLIZIA

Nr.

Bologna, li

OGGETTO: Trasmissione denunce a carico di ignoti *ex* articolo 107 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
MESE DI SETTEMBRE 2016

Alla PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di BOLOGNA

---==oOo--=---

Nr. Ord.	Numero notizia reato	Cognome e nome parte offesa	Data denuncia	Data evento	Luogo del fatto	Norma violata	Note[1]

Firma responsabile
Ufficio di polizia

[1] Colonna dove annotare il numero di registrazione dell'ufficio giudiziario per il riscontro alla polizia giudiziaria.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di BOLOGNA

Avviso alla persona offesa
(Artt. 90 bis cpp e 101 c.p.p.)

In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 11.528,41, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico del d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015 n. 186].

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato del reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p..

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'art. 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte: salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 *septies* c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di rimessione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 *bis* c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela, e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti [e, quindi, la remissione della querela], mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274].

Si avvisa della facoltà di richiedere di essere informati, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'interessato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva; ciò salvo che, secondo apprezzamento dell'autorità procedente, risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato [cfr. articolo 90 *ter* c.p.p.].

Si avvisa, altresì, del fatto che, laddove ricorrano i presupposti di legge ed il reato lo consenta [deve trattarsi di un reato sanzionato con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento], il pubblico ministero potrebbe determinarsi a chiedere l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto, potendosi in proposito esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 bis, c.p.p, nel caso presentando formale motivata opposizione" [v. fac- simile allegato].

Si da atto che l'interessato, espressamente interpellato, ha dichiarato di avere conoscenza della lingua italiana.

Bologna,

l'Ufficiale di polizia giudiziaria

Per presa visione e ritiro di copia